

693.**Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	PAG.
Missioni valevoli nella seduta del 14 marzo 2000	3
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissioni di documenti)	3
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	4
Ministro delle politiche agricole e forestali (Trasmissioni di documenti)	5
Procedimento penale e procedimento civile nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	7
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	7
Atti di controllo e di indirizzo	8
Interpellanze e interrogazioni	8
(Sezione 1 — Ritardi nei pagamenti delle vincite al gioco del lotto)	9
(Sezione 2 — Chiusura di un ufficio doganale a Giardini-Naxos — Messina)	9
(Sezione 3 — Permanenza di una brigata della Guardia di finanza a Pisticci — Matera) .	10
(Sezione 4 — Contributo pubblico sugli interessi di mutui per l'edilizia agevolata e convenzionata)	11
(Sezione 5 — Nuove modalità di riscossione dei rimborsi Iva)	11
(Sezione 6 — Mancata assunzione dei vincitori del concorso di assistente tributario bandito nel 1996 dal Ministero delle finanze)	12
(Sezione 7 — Realizzazione di una struttura per le cure oncologiche a Taranto)	12
(Sezione 8 — Decesso di un giovane a seguito del trapianto di un rene presso il Policlinico Umberto I di Roma)	13
(Sezione 9 — Disservizi presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento)	13
(Sezione 10 — Disservizi presso l'ospedale di Noale - Venezia)	14
(Sezione 11 — Costituzione dell'ufficio del catasto a Biella)	14
Disegno di legge n. 5857 ed abbinate proposte di legge nn. 5518-5684	16
(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	16

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 MARZO 2000 — N. 693

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	65	(Sezione 8 – Articolo 8, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	100
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	79	(Sezione 9 – Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	105
(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	96	(Sezione 10 – Articolo 10, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	108
(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	97	(Sezione 11 – Articolo 11, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) ..	114
(Sezione 6 – Articolo 6, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	97		
(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	97		

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 14 marzo 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, Danese, Danieli, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mattarella, Melandri, Morgando, Olivo, Ostilio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lecce, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Mussi, Olivo, Ostilio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Vendola, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare.

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare:

« Referendum costituente per l'istituzione del Parlamento della Padania » (presentata l'8 marzo 2000) (6858).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa popolare.

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa popolare:

« Istituzione del Ministero per la questione settentrionale » (presentata l'8 marzo 2000) (6859).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5954, d'iniziativa dei deputati SALES ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole minori » (5954).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ASCIERTO ed altri: « Norme in materia di benefici a favore delle vittime del dovere » (6792) *Parere delle Commissioni II, IV e V;*

II Commissione (Giustizia):

PAISSAN e SCALIA: « Disposizioni per la tutela dei cittadini durante lo svolgimento del servizio di leva » (6772) *Parere delle Commissioni I e IV;*

CASINI ed altri: « Disposizioni concernenti la repressione del contrabbando » (6845) *Parere delle Commissioni I e VI;*

VI Commissione (Finanze):

GIANCARLO GIORGETTI ed altri: « Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale » (6785) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

VIII Commissione (Ambiente):

TERZI ed altri: « Disposizioni per la realizzazione del tratto viario Albano Sant'Alessandro-Pianico di variante alla strada statale n. 42 » (6782) *Parere delle Commissioni I e V;*

IX Commissione (Trasporti):

ATTILI ed altri: « Disposizioni per favorire l'omogeneità dei rapporti concessori relativi alle gestioni aeroportuali nazionali » (6799) *Parere delle Commissioni I e V;*

X Commissione (Attività produttive):

LUCCHESE ed altri: « Istituzione di una casa da gioco in Calatafimi-Segesta » (6608) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), V, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

ERRIGO: « Modifiche all'articolo 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità » (6797) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII;*

XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Disposizioni per la valorizzazione del 'miele fresco, vergine integrale' » (6695) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissioni dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 6 marzo 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea PAGLIARINI ed altri n. 6-00099, accolta in parte dal Governo e approvata in parte nella seduta dell'Assemblea del 7 luglio 1999, concernente interventi per stimolare il Parlamento, i partiti e l'opinione pubblica nella direzione di una riforma dello Stato in senso federale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale-Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 13 marzo 2000, ha trasmesso una seconda nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione conclusiva in Commissione MUZIO ed altri n.8-00046, approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 24 marzo 1999, concernente la localizzazione di discariche in zone di produzione di prodotti agricoli di pregio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale-Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 gennaio 2000 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria);

Posizione comune (CE) n. 1/2000, del 28 ottobre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (*GUCE C 10*) — *alla XIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 2/2000, dell'8 novembre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (*GUCE C 10*) — *alla VIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 3/2000, del 15 novembre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti

composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie per mangimi (*GUCE C 17*) — *alla XIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 4/2000, del 15 novembre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, i vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione (*GUCE C 17*) — *alle Commissioni XII e XIII*;

Posizione comune (CE) n. 5/2000, del 22 novembre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (*GUCE C 17*) — *alle Commissioni VIII e IX*;

(COM(1999)389) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000 (*GUCE C. 21 E*) — *alla XIII Commissione*;

(COM(1999)384) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla ripartizione del quantitativo di cereali previsto nel quadro della convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 (*GUCE C 21 E*) — *alla III Commissione*;

(COM(1999)443) — Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga la validità del re-

golamento (CE) n. 443 del 1997 relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia – (*GUCE C 21 E*) – *alla III Commissione*;

(COM(1999)329) – Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (*GUCE C 21 E*) – *alla XII Commissione*;

(COM(1999)364) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio (*GUCE C 21 E*) – *alla XIV Commissione*;

(COM(1999)312) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1628 del 1996 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di macedonia, in particolare istituendo l'agenzia europea per la ricostruzione (*GUCE C 21 E*) – *alla III Commissione*;

(COM(1999)306) – Proposta di direttiva del Consiglio che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli e forestali a ruote (*GUCE C 21 E*) – *alla IX Commissione*;

(COM(1999)124) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (*GUCE C 21 E*) – *alla III Commissione*;

(COM(1999)488) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che chiarisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 2223 del 1996 in ordine ai principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali (*GUCE C 21 E*) – *alla V Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 6/2000, dell'11 novembre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di asse-

gnazione di un marchio di qualità ecologica (*GUCE C 25*) – *alla X Commissione*.

Posizione comune (CE) n. 7/2000, del 25 novembre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (*GUCE C 25*) – *alla VIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 8/2000, del 29 novembre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (*GUCE C 26*) – *alle Commissioni V e VI*;

Posizione comune (CE) n. 9/2000 del 29 novembre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (*GUCE C 26*) – *alla VI Commissione*.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 gennaio 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 1999/98/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale (*GUCE L 9*) – *alla IX Commissione*;

Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (*GUCE L 13*) — *alla Commissioni II e X*;

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità (*GUCE L 14*) — *alla XI Commissione*;

Direttiva 1999/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 1999, recante modifica della direttiva 76/625/CEE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (*GUCE L 16*) — *alla XIII Commissione*;

Direttiva 2000/1/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (*GUCE L 21*) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 2000/2/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli agricoli o forestali a ruote (*GUCE L 21*) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (*GUCE L 23*) — *alle Commissioni XI e XII*.

Trasmissioni dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera dell'8 marzo 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea MALENTACCHI ed altri n. 9/6439/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 ottobre 1999, concernente l'adozione di misure idonee per la sicurezza delle attività di pesca nel mare Adriatico.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale-Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 10 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, la relazione sull'attività svolta dall'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dal 1994 al 1997, approvata dal CIPE con delibera del 15 febbraio 2000 (doc. XXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annuncio della pendenza di un procedimento penale e di un procedimento civile nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 10 marzo 2000, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, n. 691/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 13 marzo 2000, il deputato Pietro ARMANI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la

relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Roma, atto di citazione professor Romano Prodi) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Trasmissione
da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettere in data 6

marzo 2000, ha trasmesso i testi di due voti approvati dal consiglio regionale stesso nelle sedute del 28 e 29 febbraio 2000, concernenti rispettivamente l'approvazione di una legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico e l'approvazione di una legge quadro nazionale in materia di bonifiche.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI***(Sezione 1 - Ritardi nei pagamenti delle vincite al gioco del lotto)****A) Interrogazione:**

RICCIOTTI. — *Al Ministro delle finanze.*

— Per sapere — premesso che:

l'uscita del 13 sulla ruota del lotto di Torino, avvenuta mercoledì 7 luglio 1999, ha determinato un ammontare di vincite pari 1.552 miliardi;

si riscontrano forti ritardi nei pagamenti da parte dei ricevitori che non riescono a liquidare le vincite;

nonostante le continue assicurazioni ed i comunicati emessi dal concessionario Lottomatica, si rileva un forte malcontento da parte dei scommettitori che dopo aver aspettato mesi ed aver rischiato stipendi e pensioni, desiderano, giustamente essere pagati;

una delle caratteristiche che hanno consentito al gioco del lotto di mantenere inalterato il suo successo e la sua popolarità, consiste proprio nella puntualità e rapidità nei pagamenti delle vincite;

secondo l'ultimo comunicato del concessionario Lottomatica i fondi saranno disponibili presso le ricevitorie a partire dal 19 luglio 1999;

il realizzarsi dell'evento era stato già ampiamente annunciato da televisioni e quotidiani e che era altresì nota l'entità della cifra che si sarebbe dovuta pagare una volta che fosse uscito il 13 —:

se abbia già individuato eventuali responsabilità di tale increscioso problema, che potrebbe minare il felice rapporto instauratosi da tempo tra gli scommettitori ed il gioco del Lotto, che ricordiamo garantisce un consistente e continuo afflusso di entrate per l'erario;

se non consideri legittime le richieste di pagamento degli interessi a seguito del ritardato pagamento delle vincite, considerato che in altri concorsi-pronostici tale eventualità è prevista;

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale alcune vincite verrebbero pagate attraverso la cessione di terreni del demanio. (3-04053)

(13 luglio 1999).

(Sezione 2 - Chiusura di un ufficio doganale a Giardini-Naxos - Messina)**B) Interrogazione:**

STAGNO D'ALCONTRES e GAZZARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

Giardini-Naxos, è un comune di estrema importanza strategica per il turismo della provincia di Messina, in quanto approdo preferenziale di navi da crociera per le visite a Taormina e nel comprensorio dell'Etna. I passeggeri che arrivano nella rada di Giardini-Naxos hanno, pertanto, un'elevata capacità di spesa, che si redistribuisce fra le componenti economi-

che locali in maniera estremamente positiva, con favorevoli ricadute anche sull'occupazione;

risulta all'interrogante che presso il dipartimento delle dogane del ministero delle finanze sia in esame un provvedimento di soppressione della sezione doganale di Giardini-Naxos, dipendente dalla circoscrizione doganale di Messina. Risulta, inoltre, all'interrogante che per l'anno 2000 è previsto l'arrivo di circa 70.000 passeggeri, per il 75 per cento cittadini non comunitari. L'assenza dell'ufficio doganale in prossimità del punto di transito di crociere turistiche dirette verso Paesi terzi, si risolverebbe, pertanto, in un grave danno economico, poiché i passeggeri extracomunitari non potrebbero più avere il timbro doganale sui documenti d'acquisto;

è in corso di realizzazione un progetto di ampliamento del porto di Giardini-Naxos, al fine di consentire l'approdo ad oltre cinquecento natanti abilitati alla navigazione oltre le 12 miglia dalla costa. Considerata la vicinanza dell'isola di Malta e dei Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo, resta indispensabile un'adeguata struttura doganale. Pur nel rispetto dei principi di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche, peraltro, l'assenza della dogana laddove esistono beni culturali e un'alta concentrazione di passeggeri extracomunitari potrebbe schiudere vieppiù la porta del contrabbando, in esportazione, di opere d'arte, che prende di preferenza le vie del mare -:

se risponda al vero la notizia che il ministero intende chiudere la sezione doganale di Giardini-Naxos;

in caso affermativo, quali decisioni intenda adottare al fine di assicurare l'attività di prevenzione e controllo nell'intero comprensorio turistico in parola, e se non ritenga, invece, doveroso adoperarsi per un ampliamento della pianta organica della sezione doganale e dei compiti a questa assegnati, oltre che per tutelare i confini marittimi comunitari, per fornire il necessario ser-

vizio di supporto alle nuove esigenze economiche per l'anno 2000, poiché dalle tabelle degli approdi emerge che per l'anno 1999 sono state già superate, ad oggi, le 800.000 tonnellate di stazza lorda, con un traffico di *motoryacht* stimato di circa 1.000 unità. (3-04489) (21 ottobre 1999).

(Sezione 3 — Permanenza di una brigata della Guardia di finanza a Pisticci — Matera)

C) Interrogazione:

DOMENICO IZZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comando generale della guardia di finanza, ufficio ordinamento, ha disposto la soppressione della brigata di Pisticci (Matera);

tale soppressione di fatto sguarnisce un vasto territorio dell'entroterra materano;

il comune di Pisticci ospita l'ufficio delle entrate e la sezione distaccata del tribunale di Matera che verrebbero privati di uno strumento indispensabile alla propria attività;

non esistono difficoltà logistiche, in quanto l'amministrazione comunale di Pisticci ha contratto un mutuo di lire 800.000.000 per la ristrutturazione di un immobile da destinare a sede della sudetta brigata;

la prefettura di Matera ha espresso parere favorevole alla permanenza della brigata a Pisticci -:

per i motivi esposti il provvedimento appare del tutto illogico e forse finalizzato solamente a giustificare l'elevazione al rango di tenenza della brigata di Policoro al fine di poter promuovere al rango di ufficiale altri militari dell'arma -:

in base a quali criteri il comando generale della guardia di finanza abbia adottato il provvedimento;

se, in mancanza di adeguate motivazioni, il Ministro non ritenga di revocare il summenzionato provvedimento. (3-04132) (22 luglio 1999).

(Sezione 4 - Contributo pubblico sugli interessi dei mutui per l'edilizia agevolata e convenzionata)

D) Interrogazione:

TERESIO DELFINO, TASSONE, VOLONTÈ e GRILLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

numerosi condomini di diversi comuni hanno ottenuto il contributo ministeriale ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1971 n. 865 con le procedure previste dalla legge 27 maggio 1975 n. 166;

i mutui ipotecari ventennali accesi al tasso agevolato del 4 per cento sono stati successivamente trasformati previo provvedimento dell'Istituto di credito e con le procedure previste dalla legge n. 166 del 1975 in mutui venticinquennali;

si sono registrate interruzioni da parte del ministero competente nella erogazione dei contributi al raggiungimento del ventesimo anno del mutuo disattendendo così le premesse e le finalità della legge n. 166;

i mutuanti si trovano di fronte al tasso del 15,40 per cento con la somma mutuata quasi interamente da estinguere vedendosi esclusi dalla proroga in contrasto con la previsione dell'ex articolo 10 della richiamata legge n. 166 —:

quali interventi intenda promuovere al fine di garantire il pieno rispetto delle procedure previste dalla legge n. 166 e la necessità di non far gravare solo sugli utenti l'onere anche in considerazione del fatto che sia il ministero dei lavori pubblici che gli istituti di credito eroganti avevano sottoscritto la pattuizione per mutui venticinquennali al 4 per cento.

(3-04820)

(16 dicembre 1999).

(Sezione 5 - Nuove modalità di riscossione dei rimborsi IVA)

E) Interrogazione:

SIMEONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in una nota dal contenuto estremamente chiaro ed oggettivamente condivisibile, l'Api (Associazione piccole e medie industrie della provincia di Bologna) è intervenuta sulle nuove modalità per ottenere il rimborso Iva, esprimendo apprezzamento al Ministro delle finanze per aver introdotto « idee innovative » ma denunciando nel contempo come i meccanismi legati alla cosiddetta compensazione creino disparità tra « figli e figliastri », introducendo una incontestabile quanto inaccettabile divisione tra contribuenti di serie A e di serie B;

appare opportuno all'interrogante, al fine di rendere adeguatamente documentata e più comprensibile la premessa, riportare di seguito il testo della suddetta nota: « Dal 16 febbraio chi deve avere dallo Stato un rimborso di Iva non sarà costretto necessariamente ad aspettare anni. Potrà invece — con la cosiddetta compensazione — scalarsi il credito da altri tributi che dovrebbero pagare. Finalmente una buona notizia. Se è vero che a dicembre il fisco doveva ancora rimborsare oltre 16.500 miliardi di crediti Iva, molti, grazie alla compensazione, avranno risolto il loro problema. Non per tutti però è così semplice. Chi, invece, vuole riscuotere direttamente il rimborso, adesso dovrà aspettare che i suoi soldi arrivino materialmente al concessionario di zona (l'Esattoria) dalla Tesoreria centrale, cioè da Roma. Come dire: procedure nuove e tempi più lunghi. Perché un'iniziativa intelligente e moderna come la compensazione la si controbilancia punendo chi vuol essere rimborsato in denaro? I motivi per cui un'azienda sceglie di incassare i soldi direttamente possono essere tanti: esigenze di liquidità, ad esempio; oppure un credito che eccede i 500 milioni, cifra oltre la quale non si può più

effettuare la compensazione. Non sarebbe allora più moderno e più europeo consentire a ciascuno di trovare la soluzione più adatta, senza essere divisi tra contribuenti di serie A e di serie B? » —:

se il Governo abbia consapevolezza della discriminazione di fatto introdotta dalla disciplina che ha configurato il nuovo meccanismo di compensazione con riferimento ai rimborsi Iva;

quali iniziative intenda adottare con la massima sollecitudine alfine di rimuovere le richiamate condizioni di disparità che determinano un'inaccettabile differenziazione tra contribuenti di serie A e di serie B.

(3-03814)

(12 maggio 1999).

(Sezione 6 — Mancata assunzione dei vincitori del concorso di assistente tributario bandito nel 1996 dal Ministero delle finanze)

F) Interrogazione:

VOLONTÈ e TASSONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel 1996 è stato bandito dal ministero delle finanze un concorso per 915 posti di assistente tributario;

le prove scritte ed orali si sono completeate tra l'anno 1998 e il primo semestre 1999;

la graduatoria è stata pubblicata a giugno 1999;

a tutt'oggi i 915 vincitori di concorso non sono stati chiamati a prendere servizio;

secondo notizie pervenute all'interrogante i tempi per le assunzioni sono ancora indefiniti —:

quali sono i motivi che impediscono l'assunzione in servizio dei 915 vincitori del concorso;

se non ritenga che tale grave situazione impedisca un corretto funzionamento degli uffici finanziari in un settore importante della pubblica amministrazione oltre che non rispondere alla esigenza di contenere la disoccupazione di tanti giovani in attesa di impiego.

(3-04565)

(9 novembre 1999).

(Sezione 7 — Realizzazione di una struttura per le cure oncologiche a Taranto)

G) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità per sapere — premesso che:

le morti per tumore nel sud Italia incidono per l'8 per cento sul totale mentre a Taranto la percentuale sale al 26 per cento;

nel 1997 i morti per tumore sono stati 497;

il 40 per cento del totale ha riguardato i polmoni e le vie respiratorie, la cui causa principale è l'amianto. Il dipartimento di prevenzione della Asl ha condotto l'indagine rilevando una maggiore incidenza di casi di tumore nei quartieri a ridosso del centro siderurgico. I dati forniti dall'organizzazione mondiale della sanità collocano Taranto tra i primi posti della città del mondo dove si muore di più per cause tumorali;

gli unici impianti per la radioterapia sono a San Giovanni Rotondo, Bari e Brindisi. L'assessore regionale alla sanità Saccomanno, nel corso di una manifestazione tenuta a Taranto agli inizi del 1998 annunciò grossissimi investimenti per l'acceleratore lineare per Taranto creando tante aspettative regolarmente inevase;

l'8 marzo del 1999 lo stesso assessore ritorna a Taranto e questa volta dichiara: « per quanto riguarda il reparto oncologico

la regione ha fatto tutto quello che doveva fare adesso spetta al Governo centrale stanziare i fondi » —:

quali urgenti iniziative si intenda assumere affinché si faccia chiarezza sulle responsabilità;

quali interventi intenda porre in essere perché siano garantiti i diritti di quei cittadini ammalati i quali si vedono beffare con lo scarico di responsabilità da parte di istituzioni che dovrebbero garantire loro la salute.

(2-01692)

« Malagnino ».

(10 marzo 1999).

(Sezione 8 – Decesso di un giovane a seguito del trapianto di un rene presso il Policlinico Umberto I di Roma)

H) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni tutta la stampa ha riportato raccapriccianti notizie sul « commercio » degli organi, dalle quali emerge un quadro di miseria e disperazione;

tale quadro è acuito da episodi, anche dei quali ha dato ampia notizia la stampa, che, ove ne sia accertata la veridicità, costituiscono gravi esempi di malasanità;

in particolare, *il Messaggero* ed *il Corriere della Sera* del 12 giugno 1999 hanno riportato notizia del caso che riguarda il decesso di un ragazzo di 16 anni, dopo mille e mille sofferenze per lui e la sua famiglia; su tale caso recentemente i genitori hanno presentato esposto alla procura della Repubblica di Roma;

il ragazzo in questione era il giovanissimo Mariano Parisi, il quale in data 28 settembre 1996 veniva ricoverato presso la II clinica chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma diretto dal professor Rafaello Cortesini. Il 30 settembre 1996 a soli

due giorni dal ricovero, nel reparto sotto la diretta guida del professor Cortesini avveniva come previsto l'intervento di trapianto del rene;

l'organo trapiantato fu espiantato al papà (Luigi Parisi), dopo che era stato dichiarato perfettamente compatibile ed idoneo al fine; dopo il trapianto Mariano non ha mai mostrato segni di miglioramento, anzi, risentiva di atroci sofferenze fino ad oltre 30 giorni dal trapianto; il professor Cortesini non sarebbe mai passato, non avrebbe mai visitato il ragazzo;

il piccolo Mariano è gradualmente peggiorato, dopo una fase comatoso che si è trascinata dal 19 novembre 1996 al 25 novembre 1996, giorno del decesso —:

quali iniziative di competenza, a fronte del quadro complessivo che emerge da quanto esposto in premessa, il Governo intenda adottare per restituire dignità alla sanità del nostro Paese, fiducia ai poveri ammalati e giustizia a tutti i genitori come la famiglia Parisi.

(2-01866) « Tassone, Buttiglione, Volontè, Grillo ».

(30 giugno 1999).

(Sezione 9 – Disservizi presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento)

I) Interrogazione:

MARINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento versa in una grave situazione per una serie di carenze fermamente denunciate dalla stampa locale, soprattutto con riferimento al personale: in particolare mancano ben 12 primari su 17 nei vari reparti in cui è suddiviso il San Giovanni di Dio;

a causa delle succitate ragioni si è di fatto verificato un abbassamento del livello generale del nosocomio agrigentino con il

grave rischio di un ridimensionamento dei reparti in cui è suddiviso il San Giovanni di Dio, tanto che la sezione agrigentina del tribunale per i diritti del malato è intervenuta pesantemente evidenziando la gravità della situazione ed i rischi dell'esodo di pazienti abitanti nel capoluogo e nei comuni dell'hinterland verso altri distretti o cliniche private;

la denuncia del tribunale del malato ed il malumore di molti utenti della principale azienda ospedaliera agrigentina trova puntuale riscontro nella circostanza che il San Giovanni di Dio non a caso occupa l'ultimo posto nella graduatoria generale dei ricoveri;

se e come il ministero della sanità, pur nel rispetto delle competenze della regione siciliana, intenda intervenire presso il governo regionale per sollecitare e stimolare i più opportuni rimedi per affrontare la grave situazione di cui sopra al fine di assicurare la migliore tutela della collettività agrigentina. (3-02216)

(20 aprile 1998).

(Sezione 10 – Disservizi presso l'ospedale di Noale – Venezia)

L) Interrogazione:

VASCON, SANTANDREA e BALOCCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

come appreso da numerosi organi di stampa e radiotelevisivi, risulta che una bambina di 3 anni e mezzo residente nell'hinterland veneziano, nei giorni scorsi è stata « visitata » da una preposta commissione di medici dell'Ospedale di Noale (Venezia), commissione che doveva stilare un certificato che permette di chiedere ai genitori della piccola l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, essendo la piccola « stando a quanto riportato » (il *Gazzettino* del 20 gennaio 1999, pag. 9), affetta da atassia, una malattia inguaribile che impedisce il movimento e coordinamento

del soggetto, quindi fortemente invalidante. Stando a quanto dichiarato dalla mamma della piccola i medici della commissione non hanno proceduto alla visita, ma si sono limitati a chiedere se la stessa era guarita vedendola in braccio al genitore —:

se sia a conoscenza di tali fatti;

se risultò vera la dichiarazione del genitore, il quale ha affermato (sul *Gazzettino*) che i medici preposti non hanno proceduto alla visita ma si sono limitati a guardare la piccola a distanza;

per quale motivo a fronte di così grave ed invalidante malattia non sia stata riconosciuta l'invalidità del 100 per cento alla piccola;

se nel comportamento dei componenti della commissione ravvisi gli estremi della omissione di atti di ufficio, e in tal caso quali siano le iniziative disciplinari che intendano adottare. (3-03290)

(22 gennaio 1999).

(Sezione 11 – Costituzione dell'ufficio del catasto a Biella)

M) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MARIANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da quasi cinque anni è stata istituita la provincia di Biella, scorporatisi dalla provincia di Vercelli di cui faceva parte;

è immediatamente sorto il problema del trasferimento di tutti gli uffici della pubblica amministrazione aventi sede nel capoluogo della vecchia provincia di appartenenza:

a tutt'oggi le procedure per il completamento di tutti i necessari trasferimenti procedono con lentezza;

in particolare sin dalla nascita della nuova provincia di Biella si è ipotizzato un

celere trasferimento a Biella della sezione dell'ufficio del catasto;

malauguratamente, ad oggi tale trasferimento non è stato ancora realizzato;

è opportuno considerare, fra l'altro, che i locali occupati dall'ufficio del registro in via Amendola sono ormai liberi e che dunque ivi può trovare ospitalità l'ufficio del catasto;

nel corso del 1998 si dava per certo che il trasferimento si sarebbe realizzato all'inizio del 1999 ed ora, giunti alla fine del 1999, la provincia di Biella è ancora in attesa di poter usufruire di tale ufficio senza dover costringere l'utenza ed i professionisti a raggiungere la città di Vercelli;

mentre si continua ad invocare i principi del decentramento e del federalismo, pare incredibile che non si riesca neppure a ridurre i tempi tecnici per dotare una nuova provincia di tutti i servizi che il territorio ha il diritto di avere —:

quali ostacoli si frappongano all'immediato trasferimento dell'ufficio del catasto presso lo stabile che già ospitava l'ufficio del registro e se non ritenga che il decorso di un quinquennio sia da considerarsi termine ai limiti dello scandalo per una modesta operazione quale il trasferimento del citato ufficio del catasto.

(3-04618)

(16 novembre 1999).

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146, IN MATERIA DI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI E DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI (5857)
E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MUSSI ED ALTRI E
BERTINOTTI ED ALTRI (5518-5684)**

(A.C. 5857 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12. Le predette autorità sono tenute a fornire, a chi ne faccia richiesta, l'indicazione dell'ufficio competente e del funzionario responsabile del ricevimento della comunicazione di cui al presente comma ».

2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza » sono inserite le seguenti: « , nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti ».

3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 » a: « sentite le organizzazioni degli utenti » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 ».

4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « possono disporre forme di erogazione periodica » sono inserite le seguenti: « e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra una proclamazione di sciopero e la successiva, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi dei commi precedenti. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi

pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3 ».

5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 », fino a: « di cui all'articolo 25 della medesima legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con la rappresentanza del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge ».

6. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « quando l'astensione dal lavoro sia terminata » è inserito il seguente: « Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 3-bis ».

7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revo-

che, le sospendizioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 8 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 20.** Boghetta.

Sopprimerlo.

* **1. 631.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali nel settore dei trasporti, indicati nell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

2. Tutti i soggetti organizzati promotori di scioperi nazionali, regionali e territoriali devono redigere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, un codice di autoregolamentazione nazionale, regionale e territoriale secondo le norme previste dal presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 devono prevedere:

a) che l'indizione dello sciopero avvenga con un preavviso non inferiore a dieci giorni e contenga l'indicazione della

durata dell'astensione dal lavoro. Per le astensioni dal lavoro superiori a ventiquattro ore il preavviso non può essere inferiore a venti giorni;

b) che sia assicurato un livello di prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1;

c) che le procedure di erogazione delle prestazioni di cui alla lettera *b*) siano articolate su due fasce giornaliere non superiori alle tre ore nei giorni feriali;

d) le quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui alla lettera *b*);

e) le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati.

4. I codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 possono eventualmente prevedere servizi garantiti fuori dalle fasce di cui al comma 3 se individuati ai sensi dell'articolo 2.

5. I codici di autoregolamentazione di cui al comma 2, fermi restando i criteri individuati all'articolo 2, devono prevedere le seguenti eccezioni:

a) nel caso di amministrazioni o di imprese erogatrici di servizi che operano principalmente nelle fasce indicate nei codici di autoregolamentazione a livello nazionale, i codici devono provvedere ad assicurare non più del 50 per cento delle prestazioni;

b) nel caso di imprese erogatrici di servizi di trasporto aereo i codici di autoregolamentazione comprendono nelle due fasce giornaliere i soli voli nazionali che non siano già garantiti da vettori concorrenti.

6. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo o di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

7. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici

essenziali nel settore dei trasporti di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione dei servizi e delle altre misure di cui all'articolo 3.

8. La Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, verifica il rispetto dell'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3. A tale scopo i codici di autoregolamentazione sono comunicati tempestivamente alla Commissione.

9. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui all'articolo 3, e allo scopo altresì di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto di cui all'articolo 7 e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi scelti tra vettori concorrenti nell'ambito della stessa modalità di trasporto o tra modalità diverse, il preavviso deve rispettare il termine previsto alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 3.

10. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi indispensabili nel corso dello sciopero, delle misure alternative e delle modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e i giornali radio. Sono inoltre tenuti a fornire le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato.

11. È fatto divieto alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi di trasporto di cui all'articolo 1 di procedere in alcun modo alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con personale assunto a tale scopo con contratto a tempo determinato, con personale di enti esterni all'am-

ministrazione o all'impresa erogatrice del servizio e/o con personale di settori interni alla medesima.

12. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 non possono in alcun caso ricorrere al lavoro straordinario durante lo sciopero.

13. È fatto divieto alle amministrazioni e alle imprese erogatrici dei servizi di trasporto di cui all'articolo 1 di inserire tra le partenze previste nelle fasce di cui al comma 3, lettera c), e al comma 5, lettera b), dell'articolo 3, collegamenti diversi da quelli normalmente programmati.

14. Al fine di risarcire gli utenti dei disagi subiti, per astensioni dal lavoro superiori alle quattro ore, le tariffe in vigore sono decurtate del 50 per cento per l'intero arco della giornata. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rendere operativo un meccanismo di rimborso per gli utenti che utilizzano forme di abbonamento periodiche ai servizi di trasporto.

15. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

**Testo alternativo del relatore di minoranza
on. Boghetta.**

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 21. Boghetta.

Sopprimere i commi 1 e 3.

1. 22. Boghetta.

Sopprimere i commi 1 e 4.

1. 23. Boghetta.

Sopprimere i commi 1 e 5.

1. 24. Boghetta.

Sopprimere i commi 1 e 6.

1. 25. Boghetta.

Sopprimere i commi 1 e 7.

1. 26. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***1. 27.** Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***1. 616.** Malavenda.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi re-

strizione anche se derivante da intese concordative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alla presente legge, e la conseguente fruizione, in maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale.

1. 604. Malavenda.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammoniare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concordative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alla presente legge, e la conseguente fruizione, in maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia sui meccanismi sociali di produzione, rimovendo ogni ostacolo di ordine econo-

mico e normativo, ed evitando qualsiasi disparità di trattamento in dipendenza delle condizioni soggettive, economiche e territoriali dei lavoratori, dei cittadini e degli utenti.

06. Agli scopi enunciati dal presente articolo sono prioritariamente impegnate e vincolate l'insieme delle attività e delle articolazioni istituzionali ad ogni livello, nonché l'indirizzo e l'uso dell'insieme delle risorse economiche e finanziarie pubbliche.

1. 606. Malavenda.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammoniare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concordative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alla presente legge, e la conseguente fruizione, in maniera uniforme ed al massimo livello

possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia sui meccanismi sociali di produzione, rimovendo ogni ostacolo di ordine economico e normativo, ed evitando qualsiasi disparità di trattamento in dipendenza delle condizioni soggettive, economiche e territoriali dei lavoratori, dei cittadini e degli utenti.

06. Agli scopi enunciati dal presente articolo sono prioritariamente impegnate e vincolate l'insieme delle attività e delle articolazioni istituzionali ad ogni livello.

1. 607. Malavenda.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alle presenti leggi, e la conseguente fruizione, in

maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia sui meccanismi sociali di produzione, rimovendo ogni ostacolo di ordine economico e normativo, ed evitando qualsiasi disparità di trattamento in dipendenza delle condizioni soggettive, economiche e territoriali dei lavoratori, dei cittadini e degli utenti.

1. 608. Malavenda.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alle presenti leggi, e la conseguente fruizione, in maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia

sui meccanismi sociali di produzione, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e normativo, ed evitando qualsiasi disparità di trattamento in dipendenza delle condizioni soggettive, economiche e territoriali dei lavoratori, dei cittadini e degli utenti.

06. Agli scopi enunciati dal presente articolo sono prioritariamente impegnate e vincolate l'insieme delle attività e delle articolazioni istituzionali ad ogni livello, nonché le relative risorse economiche e finanziarie.

1. 609. Malavenda.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concervative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alle presenti leggi, e la conseguente fruizione, in

maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia sui meccanismi sociali di produzione.

1. 611. Malavenda.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concervative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alla presente legge, e la conseguente fruizione, in maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia sui meccanismi sociali di produzione, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e normativo.

1. 612. Malavenda.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre, al meglio ed al massimo, a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concervative, sia legislative che contrattuali.

1. 605. Malavenda.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre, al meglio ed al massimo, a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza,

alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concervative, sia legislative che contrattuali.

1. 615. Malavenda.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre, al meglio ed al massimo, a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

1. 613. Malavenda.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati è garantita sempre, al meglio ed al massimo, a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

1. 610. Malavenda.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concervative, sia legislative che contrattuali.

1. 614. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1. 601. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che proclamano lo sciopero con le seguenti: I soggetti che indicano l'astensione dal lavoro.

1. 28. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo sciopero con le seguenti: l'astensione dal lavoro di più di un lavoratore.

1. 29. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con le seguenti: comunicano formalmente, anche ad horas.

1. 634. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con le seguenti: comunicano formalmente.

1. 633. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con la seguente: comunicano.

1. 632. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comunicare per iscritto con le seguenti: inviare comunicazione scritta.

1. 39. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per iscritto.

1. 38. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per iscritto con la seguente: telefonicamente.

1. 36. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: inviando un fax.

1. 30. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: consegnando un messaggio scritto brevi manu attraverso proprio rappresentante.

1. 31. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: con un messaggio di posta elettronica.

1. 32. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: attraverso raccomandata.

1. 33. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

1. 34. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: con un telegramma.

1. 35. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: inviando missiva in busta chiusa.

1. 37. Boghetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel termine di preavviso *con le seguenti:* entro il termine previsto nel comma 5 del presente articolo.

1. 40. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di attuazione.

1. 41. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di attuazione *con le seguenti:* di svolgimento dell'astensione dal lavoro.

1. 42. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché le motivazioni.

***1. 43.** Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché le motivazioni.

***1. 635.** Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché le motivazioni aggiungere *le seguenti:* e gli scopi.

1. 710. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'astensione collettiva dal lavoro *con le seguenti:* dello sciopero.

1. 45. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: collettiva.

1. 46. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: collettiva dal lavoro *con le seguenti:* dal lavoro di più di un lavoratore.

1. 44. Boghetta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La comunicazione deve essere data *con le seguenti:* La comunicazione deve essere inviata tramite telegramma.

1. 47. Boghetta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La comunicazione *con le seguenti:* Tale comunicazione.

1. 48. Boghetta.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia.

1. 49. Boghetta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sia alle amministrazioni o imprese *fino alla fine del periodo con le seguenti:* alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio

1. 636. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sia alle amministrazioni o imprese *fino a:* di cui all'articolo 8, che ne cura *con le seguenti:* alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, che ne curano.

1. 52. Boghetta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: data sia alle *con le seguenti:* data sia ai dirigenti responsabili delle relazioni industriali delle.

1. 50. Boghetta.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: sia all'apposito ufficio *fino alla fine del periodo.*

1. 51. Boghetta.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: all'apposito ufficio fino a: la immediata trasmissione.

1. 53. Boghetta.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parole da: che ne cura fino alla fine del periodo.

1. 617. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

***1. 2.** Michielon, Paolo Paolo Colombo.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

***1. 54.** Boghetta.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

***1. 603.** Malavenda.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'accesso ai relativi atti è regolamentato dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

1. 3. Michielon, Paolo Paolo Colombo.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso di conflitto a rilevanza regionale o interregionale, la comunicazione deve essere data al Presidente della regione.

1. 4. Michielon, Paolo Paolo Colombo.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: a chi ne faccia richiesta.

1. 55. Boghetta.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: a chi ne faccia richiesta con le seguenti: alle parti datoriali e sindacali.

1. 56. Boghetta.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: dell'ufficio competente e.

1. 57. Boghetta.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: l'indicazione dell'ufficio competente e del funzionario responsabile con le seguenti: l'indicazione del funzionario dell'ufficio competente responsabile.

1. 58. Boghetta.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: ufficio competente e del funzionario con le seguenti: ufficio competente e/o del funzionario.

1. 59. Boghetta.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: del ricevimento aggiungere le seguenti: e della verifica del contenuto, ai sensi della presente legge,

1. 60. Boghetta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad azioni di guerra o comunque di aggressione bellica delle forze armate italiane, a qualsiasi titolo, contro altri popoli e/o altre nazioni, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

1. 637. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad

azioni di guerra o comunque di aggressione bellica delle forze armate italiane, a qualsiasi titolo ed istanza, anche internazionale, comprese quelle svolte in ambito NATO e ONU contro altri popoli e/o altre nazioni, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

1. 638. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad azioni di guerra o comunque di aggressione bellica delle forze armate italiane, a qualsiasi titolo ed istanza, anche internazionale, comprese quelle svolte in ambito NATO, contro altri popoli e/o altre nazioni, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

1. 639. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad azioni di guerra o comunque di aggressione bellica delle forze armate italiane, a qualsiasi titolo ed istanza, anche internazionale, contro altri popoli e/o altre nazioni, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

1. 640. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad azioni di guerra o comunque armate delle forze armate italiane, contro altri popoli e/o altre nazioni, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei

lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

1. 641. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In determinate circostanze di diffuso allarme sociale o di contingente esposizione a rischio di nocività od infortuni per i lavoratori e gli utenti, le iniziative sindacali di mobilitazione e di sciopero possono essere attuate in deroga alla presente legge.

1. 642. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In determinate circostanze di diffuso allarme sociale o di seria esposizione a rischio di nocività od infortuni per i lavoratori, le iniziative sindacali di mobilitazione e di sciopero possono essere attuate in deroga alla presente legge.

1. 644. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad attentati o stragi, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

1. 643. Malavenda.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad iniziative armate di aggressione contro altri popoli ed altre nazioni, le iniziative di mobilitazione, di sciopero e di lotta dei lavoratori possono essere attuate in deroga alla presente legge.

1. 645. Malavenda.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppresse le parole: « per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 ».

1. 61. Boghetta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nei codici di autoregolamentazione sindacale ».

1. 62. Boghetta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « con un preavviso minimo non inferiore a » fino alla fine del periodo sono soppresse.

1. 63. Boghetta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la parola: « Eventuali » è sostituita dalla seguente: « I ».

1. 64. Boghetta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppresse le parole: « prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza ».

1. 66. Boghetta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la parola: « nonché » è sostituita dalla seguente: « eventualmente ».

1. 67. Boghetta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Tutte le organizzazioni sindacali devono redigere codici di autoregolamentazione sindacale del diritto di sciopero ».

1. 65. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I contratti e gli accordi aziendali, territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, nonché i codici di autoregolamentazione non possono derogare i diritti sindacali soggettivi e collettivi dei lavoratori previsti dalla legge e dai contratti collettivi precedenti e producono effetto solo se formalmente approvati, tramite *referendum*, dalla maggioranza dei lavoratori interessati.

1-ter. Controlla il regolare svolgimento del *referendum*, a tutti i livelli, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che raccoglie e certifica i risultati di voto e li comunica immediatamente ai lavoratori, ai loro sindacati, ed agli altri soggetti eventualmente interessati.

1. 621. Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contratti e gli accordi aziendali, territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, nonché i codici di autoregolamentazione non possono derogare i diritti sindacali soggettivi e collettivi dei lavoratori previsti dalla legge e dai contratti collettivi precedenti e producono effetto solo se formalmente approvati, tramite *referendum*, dalla maggioranza dei lavoratori interessati.

1. 620. Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 3.

1. 68. Boghetta.

Sopprimere i commi 2 e 4.

1. 69. Boghetta.

Sopprimere i commi 2 e 5.

1. 70. Boghetta.

Sopprimere i commi 2 e 6.

1. 71. Boghetta.

Sopprimere i commi 2 e 7.

1. 72. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

***1. 73.** Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

***1. 618.** Malavenda.

Al comma 2, dopo le parole: degli impianti *aggiungere le seguenti:* e delle infrastrutture.

1. 74. Boghetta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: inerenti lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

1. 5. Michielon, Paolo Paolo Colombo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pericolo imminente per l'incolumità fisica dei lavoratori e dei fruitori dei servizi, le iniziative di protesta, di astensione e di sciopero pos-

sono essere promosse dai lavoratori e dalle loro organizzazioni in deroga alla presente legge.

1. 646. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pericolo imminente per l'incolumità fisica dei lavoratori, le iniziative di protesta, di astensione e di sciopero possono essere promosse dai lavoratori in deroga alla presente legge.

1. 647. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pericolo imminente per l'incolumità fisica dei lavoratori e dei fruitori dei servizi, le iniziative di protesta, di astensione e di sciopero possono essere promosse dai lavoratori in deroga alla presente legge.

1. 648. Malavenda.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « e alle esigenze della sicurezza » sono aggiunte le seguenti: « degli utenti ».

1. 75. Boghetta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « e alle esigenze della sicurezza » sono aggiunte le seguenti: « degli impianti ».

1. 76. Boghetta.

Sopprimere i commi 3 e 4.

1. 77. Boghetta.

Sopprimere i commi 3 e 5.

1. 78. Boghetta.

Sopprimere i commi 3 e 6.

1. 79. Boghetta.

Sopprimere i commi 3 e 7.

1. 80. Boghetta.

Sopprimere il comma 3.

***1. 81.** Boghetta.

Sopprimere il comma 3.

***1. 625.** Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: nonché nei regolamenti di servizio.

1. 82. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: garantire.

1. 83. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: formalizzare.

1. 84. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: licenziare.

1. 85. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: completare.

1. 86. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: attuare.

1. 87. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: integrare.

1. 88. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: valorizzare.

1. 89. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: stipulare.

1. 90. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: normare.

1. 91. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: autorizzare.

1. 92. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: approvare.

1. 93. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: decidere.

1. 94. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: sviluppare.

1. 95. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: recepire.

1. 96. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: pianificare.

1. 97. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: proporre.

1. 98. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: ottimizzare.

1. 99. Boghetta.

Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: codificare.

1. 100. Boghetta.

Al comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993.

1. 101. Boghetta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 10 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 112. Boghetta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 12 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 113. Boghetta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 14 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 114. Boghetta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 15 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 116. Boghetta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 16 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 117. Boghetta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 18 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 118. Boghetta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146,

dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 20 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 119. Boghetto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 21 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 120. Boghetto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 22 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 121. Boghetto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 23 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 122. Boghetto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono

aggiunte le seguenti: « non superiori al 24 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 102. Boghetto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 25 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 103. Boghetto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 26 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 104. Boghetto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 27 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 105. Boghetto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 28 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 106. Boghetto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 29 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 107. Boghetta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 30 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

1. 108. Boghetta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 30 per cento della forza lavoro normalmente impiegata o a forme di erogazione periodica pari a due fasce giornaliere non superiori a tre ore ciascuna ».

1. 109. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppresse le parole: « nei contratti collettivi ».

1. 110. Boghetta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146,

sono soppresse le parole: « di cui all'articolo 25 della medesima legge ».

1. 111. Boghetta.

Sopprimere i commi 4 e 5.

1. 131. Boghetta.

Sopprimere i commi 4 e 6.

1. 132. Boghetta.

Sopprimere i commi 4 e 7.

1. 133. Boghetta.

Sopprimere il comma 4.

***1. 134.** Boghetta.

Sopprimere il comma 4.

***1. 626.** Malavenda.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1. 627. Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sono inserite le seguenti: aggiungere le seguenti: , che tuttavia non devono superare il 10 per cento del servizio normalmente erogato e per il settore dei trasporti due fasce giornaliere non superiori alle tre ore ciascuna,

1. 135. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e devono altresì fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1. 352. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e devono altresì fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1. 351. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e devono altresì fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1. 350. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e devono altresì indicare intervalli fino alla fine del periodo.

1. 136. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.

1. 137. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: indicare intervalli fino a: successiva con le seguenti: tenere conto degli intervalli minimi da osservare fra l'effettuazione di uno sciopero e quello successivo.

1. 138. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: intervalli minimi fino alla fine del periodo: con le seguenti: che tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione dello sciopero successivo in ogni singolo settore e distintamente per i livelli nazionale, regionale, territoriale devono trascorr-

rere almeno 48 ore. Per gli scioperi regionali o territoriali l'intervallo è riferito alla stessa entità territoriale o regionale.

1. 332. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: minimi.

1. 264. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tra una proclamazione di sciopero e la successiva con le seguenti: tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo.

1. 6. (Nuova formulazione) Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi.

1. 269. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: proclamati con la seguente: attuati.

1. 139. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in successione da soggetti sindacali diversi.

1. 268. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in successione.

1. 270. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza.

1. 140. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e che incidono sullo stesso servizio finale.

1. 266. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza con le seguenti: nel medesimo settore.

1. 141. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o sullo stesso bacino di utenza.

1. 267. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1 con le seguenti: siano compromessi i vantaggi degli utenti.

1. 285. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1 con le seguenti: compromesso quanto previsto dall'articolo 1.

1. 142. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: oggettivamente.

1. 265. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la continuità con le seguenti: l'inizio.

1. 279. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la continuità con le seguenti: l'insieme.

1. 281. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la continuità con le seguenti: l'ordine.

1. 283. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con la seguente: progressione.

1. 271. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con la seguente: frequenza.

1. 272. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con la seguente: prosecuzione.

1. 273. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con la seguente: efficienza.

1. 274. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con la seguente: funzionalità.

1. 275. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con la seguente: contingenza.

1. 276. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con le seguenti: linearità di svolgimento.

1. 277. Boghetta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con le seguenti: assenza di mutamenti sostanziali.

1. 278. Boghetto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con la seguente: globalità.

1. 280. Boghetto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con la seguente: specificità.

1. 282. Boghetto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: continuità con le seguenti: socializzazione da parte degli utenti.

1. 284. Boghetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: servizi pubblici aggiungere le seguenti: minimi essenziali.

1. 649. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

1. 143. Boghetto.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il quarto periodo.

1. 144. Boghetto.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

***1. 145.** Boghetto.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

***1. 628.** Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste con le seguenti: I contratti collettivi di lavoro devono in ogni caso prevedere.

1. 10. Taborelli, Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: contratti o.

1. 287. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: o accordi collettivi.

1. 286. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: o accordi collettivi aggiungere le seguenti: , la cui validità è vincolata alla loro approvazione, tramite referendum, da parte della maggioranza dei lavoratori interessati,

1. 652. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: o accordi collettivi aggiungere le seguenti: , la cui validità è vincolata alla loro approvazione, tramite referendum, da parte dei lavoratori,

1. 650. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: o accordi collettivi aggiungere le seguenti: , la cui validità è vincolata alla loro approvazione, tramite referendum, da parte dei lavoratori interessati,

1. 651. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.

1. 288. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: dovrebbero.

1. 289. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di raffreddamento e di conciliazione.

1. 290. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di raffreddamento e.

1. 291. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e di conciliazione.

1. 292. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: obbligatorie per entrambe le parti.

1. 293. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: obbligatorie.

1. 653. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: esperire prima con le seguenti: attuare dopo.

1. 295. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: provare.

1. 294. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sperire con la seguente: tentare.

1. 296. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sperire con la seguente: promuovere.

1. 297. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sperire con la seguente: favorire.

1. 298. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sperire con la seguente: coordinare.

1. 299. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sperire con la seguente: concordare.

1. 300. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sperire con la seguente: completare.

1. 301. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sperire con la seguente: monitorare.

1. 302. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sperire con la seguente: sponsorizzare.

1. 304. Boghetto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: liquidare.

1. 305. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: intraprendere.

1. 306. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: conciliare.

1. 307. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: garantire.

1. 308. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: autorizzare.

1. 309. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: pianificare.

1. 310. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: programmare.

1. 311. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: proporre.

1. 312. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: negoziare.

1. 313. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: istituzionalizzare.

1. 314. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: sviluppare.

1. 315. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: deliberare.

1. 316. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: richiedere.

1. 317. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: decidere.

1. 318. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: contrattare.

1. 319. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: decretare.

1. 320. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: assicurare.

1. 321. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: avviare.

1. 322. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: valutare.

1. 323. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: convenire.

1. 324. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: stipulare.

1. 325. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: esperire con la seguente: certificare.

1. 327. Boghetta.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: prima della proclamazione dello sciopero ai sensi dei commi precedenti.

1. 654. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: prima della con le seguenti: dopo la.

1. 328. Boghetta.

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tali procedure vanno esperite entro quindici giorni a partire dalla richiesta di una delle parti.

1. 146. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 4, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

1. 147. Boghetta.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

***1. 11.** Taborelli, Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

***1. 148.** Boghetta.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

***1. 629.** Malavenda.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: adottare le con le seguenti: stipulare accordi per l'attuazione delle.

1. 149. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: adottare le con le seguenti: contribuire all'adozione delle.

1. 150. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: adottare le con le seguenti: integrare con proprie iniziative l'attuazione delle.

1. 151. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: adottare le con le seguenti: avocare a sé l'attuazione delle.

1. 152. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: adottare le con le seguenti: valutare la necessità delle.

1. 153. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: adottare le con le seguenti: contribuire alla realizzazione delle.

1. 154. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: adottare le con le seguenti: sovrintendere alle.

1. 155. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: adottare le con le seguenti: concorrere alle.

1. 156. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: applicare.

1. 157. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: codificare.

1. 158. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: autorizzare.

1. 159. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: programmare.

1. 160. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: proporre.

1. 161. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: negoziare.

1. 162. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: mutuare.

1. 163. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: sviluppare.

1. 164. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: recepire.

1. 165. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: approvare.

1. 166. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: ammettere.

1. 167. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: accettare.

1. 168. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: avviare.

1. 169. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: compiere.

1. 170. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: licenziare.

1. 171. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: individuare.

1. 172. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: supervisionare.

1. 173. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: promuovere.

1. 174. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: conciliare.

1. 175. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: decretare.

1. 176. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: formalizzare.

1. 177. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: garantire.

1. 178. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: valorizzare.

1. 179. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: completere.

1. 180. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: adottare con la seguente: favorire.

1. 329. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere che il con le seguenti: concorrere alla realizzazione del.

1. 181. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere che con le seguenti: porre la basi politiche e organizzative affinché.

1. 212. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere che con le seguenti: stanziare fondi affinché.

1. 182. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: autorizzare.

1. 183. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: convenire.

1. 184. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: conciliare.

1. 185. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: contribuire al fatto.

1. 186. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: approvare.

1. 187. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: ammettere.

1. 188. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: valutare la possibilità.

1. 189. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: dichiarare.

1. 190. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: decretare.

1. 191. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: decidere.

1. 192. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: contrattare tra loro.

1. 193. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: recepire con atto formale.

1. 194. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: ordinare.

1. 195. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: deliberare.

1. 196. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: pianificare.

1. 197. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: programmare.

1. 198. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: organizzare.

1. 199. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: negoziare tra loro.

1. 200. Boghetta.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: discutere nelle sedi opportune.

1. 201. Boghetto.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: proporre.

1. 202. Boghetto.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: garantire.

1. 203. Boghetto.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: richiedere con le seguenti: analizzare le possibilità.

1. 212. Boghetto.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: preventivo.

***1. 213.** Boghetto.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: preventivo.

***1. 655.** Malavenda.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: presso la prefettura.

1. 656. Malavenda.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: la prefettura con le seguenti: la provincia.

***1. 7.** Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: la prefettura con le seguenti: la provincia.

***1. 204.** Boghetto.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: la prefettura con le seguenti: la regione.

1. 205. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: la prefettura con le seguenti: l'assessorato competente della regione.

1. 206. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: la prefettura con le seguenti: l'assessorato competente del comune.

1. 207. Boghetto.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte.

1. 657. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

***1. 208.** Boghetto.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

***1. 630.** Malavenda.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: e le altre misure di cui al presente articolo.

1. 209. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: le altre misure con le seguenti: le

misure sugli intervalli minimi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure *con le seguenti:* e delle misure sugli intervalli minimi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo.

***1. 12.** Prestigiacomo, Taborelli, Gazzara.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: le altre misure *con le seguenti:* le misure sugli intervalli minimi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure *con le seguenti:* e delle misure sugli intervalli minimi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo.

***1. 17.** Lombardi.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 promuove.

1. 214. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 consiglia.

1. 215. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 indirizza.

1. 216. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 coordina.

1. 217. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 autorizza.

1. 218. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 stipula.

1. 219. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 norma.

1. 220. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 valorizza.

1. 221. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 certifica.

1. 222. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 garantisce.

1. 223. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 codifica.

1. 224. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 controlla.

1. 225. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 emette.

1. 226. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 delibera.

1. 227. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 decreta.

1. 228. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 supervisiona.

1. 229. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 sponsorizza.

1. 230. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 individua.

1. 231. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 concerta.

1. 232. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 completa.

1. 233. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 attua.

1. 234. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 analizza la possibilità di adottare.

1. 235. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 concerta con le parti.

1. 236. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 propone.

1. 237. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 organizza.

1. 238. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 pianifica.

1. 239. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 traccia le linee guida.

1. 240. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 sviluppa.

1. 241. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 istituzionalizza.

1. 242. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 sovrintende alla.

1. 243. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 stanzia fondi per.

1. 245. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 recepisce.

1. 246. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 domanda.

1. 247. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 richiede.

1. 248. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 dichiara la necessità di adottare.

1. 249. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 decide.

1. 250. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti*: di cui all'articolo 12 concilia.

1. 251. Boghetto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 suggerisce.

1. 252. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 compendia.

1. 253. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 contratta.

1. 254. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 assicura.

1. 255. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 avoca.

1. 256. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 avvia.

1. 257. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'arti-

colo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 valuta l'ipotesi di realizzare.

1. 258. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 integra.

1. 259. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 dà il proprio contributo per la realizzazione della.

1. 260. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 contribuisce alla realizzazione della.

1. 261. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 licenzia.

1. 262. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), *con le seguenti:* di cui all'articolo 12 concorre, nelle forme di cui all'articolo 13, alla.

1. 263. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: adotta *con le seguenti:* non può adottare.

1. 635. Malavenda.

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: la Commissione di garanzia adotta, aggiungere le seguenti: sentite le parti interessate.

1. 8. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a),

1. 210. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: , lettera a),

1. 211. Boghetta.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole da: la provvisoria regolamentazione fino alla fine del comma con le seguenti: così come modificato dalla presente legge, adotta la provvisoria regolamentazione.

1. 1. Strambi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2, comma 2, terzo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono sopprese le parole da « contestualmente » fino a « servizi ordinari ».

1. 331. Boghetta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma: « 2-bis. Al fine di garantire all'utenza di usufruire dei servizi alternativi scelti tra vettori concorrenti nell'ambito della stessa modalità di trasporto o tra modalità diverse, è compito dei soggetti promotori dell'astensione collettiva dal lavoro, prima di proclamare lo sciopero, verificare presso l'Osservatorio sui conflitti nei trasporti istituito dalla Commissione di

cui all'articolo 12, che non si realizzi la concomitanza di scioperi.

1. 330. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Sopprimere i commi 5 e 6.

1. 451. Boghetta.

Sopprimere i commi 5 e 7.

1. 452. Boghetta.

Sopprimere il comma 5.

***1. 453.** Boghetta.

Sopprimere il comma 5.

***1. 632.** Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole: e successive modificazioni.

1. 454. Boghetta.

Al comma 5, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2-bis della presente legge.

1. 455. Boghetta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Le imprese e le amministrazioni erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute, in caso di proclamazione di sciopero, e fermo restando l'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al comma 1, a dimensionare, anche mediante una diversa programmazione dei turni di lavoro, l'erogazione del servizio in base all'effettiva partecipazione dei lavoratori alla proclamata azione di sciopero. A tal fine è fatto obbligo ai lavoratori di comunicare agli enti gestori, con dichiarazione scritta da inviarsi entro i tre giorni precedenti la data di effettuazione dello sciopero, la propria adesione all'astensione

dal lavoro. Ai lavoratori così impiegati dovrà essere consentito il recupero del turno di riposo entro i sette giorni successivi alla cessazione dello sciopero.

1. 13. Prestigiacomo, Taborelli, Gazzara.

Sopprimere i commi 6 e 7.

1. 456. Boghetta.

Sopprimere il comma 6.

***1. 457.** Boghetta.

Sopprimere il comma 6.

***1. 633.** Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: un accordo tra le parti ovvero.

1. 458. Boghetta.

Al comma 6, sopprimere le parole: ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui articolo 8.

1. 459. Boghetta.

Al comma 6, sopprimere le parole: della Commissione di garanzia o.

1. 460. Boghetta.

Al comma 6, sopprimere le parole: o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui articolo 8.

1. 461. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente *fino a:* articolo 8 *con le seguenti:* dell'autorità competente ad autorizzare provvedimenti assunti o da as-

sumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 462. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente *fino a:* articolo 8 *con le seguenti:* dell'autorità competente ad approvare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 463. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente *fino a:* articolo 8 *con le seguenti:* dell'autorità competente ad attuare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 464. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente *fino a:* articolo 8 *con le seguenti:* dell'autorità competente ad avviare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 465. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente *fino a:* articolo 8 *con le seguenti:* dell'autorità competente ad ammettere provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 466. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente *fino a:* articolo 8 *con le seguenti:* dell'autorità competente ad

assicurare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 467. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente ad accettare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 468. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a completare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 469. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a coordinare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 470. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a controllare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 471. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8

con le seguenti: dell'autorità competente a contrattare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 472. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a conciliare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 473. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a combinare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 474. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a concertare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 475. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a concorrere ai provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 476. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a certificare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 477. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a consigliare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 478. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a decretare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 479. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a decidere provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 480. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a deliberare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 481. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a dichiarare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 482. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a favorire provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 483. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a formalizzare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 484. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a garantire provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 485. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a individuare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 486. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a istituzionalizzare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 487. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a indirizzare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 488. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a monitorare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 489. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a mutuare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 490. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a negoziare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 491. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a sostenere provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 492. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a ottimizzare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 493. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a valutare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 494. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a sovrintendere ai provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 495. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a sviluppare provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 496. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a recepire provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 497. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a rendere operativi provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 498. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a ordinare provvedimenti da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 499. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a intraprendere iniziative relative a provvedimenti assunti o da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 501. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a convenire provvedimenti da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 502. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a prendere provvedimenti in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 503. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a programmare provvedimenti da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 504. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a proporre provvedimenti da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 505. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a richiedere provvedimenti da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 506. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a suggerire provvedimenti da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 507. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente ad analizzare la possibilità di prendere provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 508. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente ad analizzare la possibilità di prendere provvedimenti in materia di contemperamento del diritto di sciopero con i diritti degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 509. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a decidere provvedimenti da assumere in materia di contemperamento del diritto di sciopero con i diritti degli utenti di cui all'articolo 1.

1. 510. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: di tutte le autorità competenti ad assicurare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 511. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a sostenere provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 512. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a indirizzare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 513. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a coordinare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 514. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a accettare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 515. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a consigliare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 516. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a favorire provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 517. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a certificare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 519. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a completare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 520. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a autorizzare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 521. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a approvare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 522. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a garantire provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 523. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a controllare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 524. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a concorrere ai provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 525. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a decretare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 526. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a formalizzare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 527. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a individuare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 528. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a monitorare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 529. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a attuare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 530. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a combinare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 531. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a concertare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 533. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a mutuare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 534. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a negoziare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 535. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a rendere operativi provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 536. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a proporre provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 537. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a ottimizzare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 538. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a programmare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 539. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a deliberare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 540. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a ordinare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 541. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a recepire provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 542. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a sviluppare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 543. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a sovrintendere ai provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 544. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a conciliare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 545. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a suggerire provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 546. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a decidere provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 547. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a contrattare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 548. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a dichiarare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 549. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a richiedere provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 550. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a valutare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 551. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a avviare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 552. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a ammettere provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 553. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a convenire provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 555. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a prendere provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 557. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a istituzionalizzare provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 558. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente fino a: articolo 8 con le seguenti: dell'autorità competente a intraprendere iniziative relative a provvedimenti ai fini della presente legge.

1. 559. Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole da: dell'autorità competente ad emanare con le seguenti: dell'autorità competente a promuovere.

1. 560. Boghetto.

Al comma 6, dopo le parole: all'articolo 8 aggiungere le seguenti: ovvero sia stata decisa dall'assemblea generale dei lavoratori.

1. 658. Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: all'articolo 8 aggiungere le seguenti: ovvero sia stata deliberata dall'assemblea generale dei lavoratori.

1. 659. Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: all'articolo 8 aggiungere le seguenti: ovvero sia stata deliberata dalle assemblee generali dei lavoratori.

1. 660. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere la parola: spontanea.

1. 661. Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: del presente comma aggiungere le seguenti: qualora non consenta all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di rendere tempestivamente nota agli utenti la mancata interruzione del servizio.

1. 561. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e viene valutata sino alla fine del comma.

1. 634. Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: valutata con la seguente: rilevata.

1. 14. Taborelli, Prestigiacomo, Gazzara.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6.

1. 15. Taborelli, Prestigiacomo, Gazzara.

Sopprimere il comma 7.

***1. 562.** Boghetto.

Sopprimere il comma 7.

***1. 636.** Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: riguardanti gli scioperi fino a: nonché con le seguenti: che siano a conoscenza delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi riguardanti.

1. 16. Taborelli, Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche.

1. 562. Boghetto.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: gli scioperi proclamati fino alla fine del periodo con le seguenti: le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati ed effettuati, e le relative motivazioni.

1. 566. Boghetto.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: gli scioperi proclamati ed effettuati,

le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati e le relative motivazioni *con le seguenti*: le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati.

1. 565. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii *con le seguenti*: le revoche e le sospensioni.

1. 564. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni *con le seguenti*: le revoche.

1. 563. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: proclamati

1. 567. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ed effettuati, le revoche.

1. 568. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ed effettuati.

1. 569. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: le revoche, le sospensioni.

1. 570. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: le revoche.

1. 574. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: le revoche *fino alla fine del*

periodo con le seguenti: le sospensioni e di rinvii degli scioperi proclamati e le relative motivazioni.

1. 573. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: le revoche *fino a:* le relative motivazioni *con le seguenti:* le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati.

1. 572. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: le revoche, le sospensioni ed i rinvii *con le seguenti:* le sospensioni.

1. 571. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: le sospensioni ed i rinvii.

1. 575. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: le sospensioni.

1. 578. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: le sospensioni *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ed i rinvii degli scioperi proclamati e le relative motivazioni.

1. 577. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati e le relative motivazioni *con le seguenti:* ed i rinvii degli scioperi proclamati.

1. 576. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ed i rinvii.

1. 581. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: ed i rinvii fino alla fine del periodo con le seguenti: degli scioperi proclamati e le relative motivazioni.

1. 580. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: ed i rinvii degli scioperi proclamati e le relative motivazioni con le seguenti: degli scioperi proclamati.

1. 579. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

1. 582. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative motivazioni.

1. 583. Boghetta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

1. 584. Boghetta.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1. 585. Boghetta.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: all'articolo 4, comma 8 con le seguenti: all'articolo 4, comma 3-sexies

1. 600. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è abrogato.

1. 09. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

1. 010. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

1. 011. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le lettere a)e b) sono abrogate.

1. 017. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le lettere a)e c) sono abrogate.

1. 018. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le lettere a)e d) sono abrogate.

1. 019. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le lettere *a)e e*) sono abrogate.

1. 020. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la lettera *a*) è abrogata.

1. 012. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le lettere *b)e c*) sono abrogate.

1. 021. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le lettere *b)e d*) sono abrogate.

1. 022. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le lettere *b)e e*) sono abrogate.

1. 023. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la lettera *b*) è abrogata.

1. 013. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le lettere *c)e d*) sono abrogate.

1. 024. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le lettere *c*) e *e*) sono abrogate.

1. 025. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la lettera *c*) è abrogata.

1. 014. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le lettere *d*) e *e*) sono abrogate.

1. 026. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la lettera *d*) è abrogata.

1. 015. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la lettera *e*) è abrogata.

1. 016. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « tutela della libertà di circolazione » sono sostituite con le seguenti: « le esigenze di mobilità ».

1. 04. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole « contenuto essenziale » sono aggiunte le seguenti « tenuto conto che il diritto di sciopero è agibile solo nel tempo di svolgimento dello sciopero medesimo.

1. 05. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole « con-

tenuto essenziale » sono aggiunte le seguenti « e quindi in caso di emergenza, e qualora non esistano alternative.

1. 06. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole « alla libertà di circolazione » sono soppresse.

1. 07. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole « la libertà di circolazione » sono sostituite con le seguenti: « nonché con il diritto alla mobilità ».

1. 08. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma: « 2-bis. Le norme dirette a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applicano ai soli lavoratori le cui mansioni sono direttamente collegate all'erogazione dei servizi aventi effetti immediati sulla mobilità dell'utenza.

1. 01. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente

comma: « 2-bis. Tutta la procedura che precede l'effettuazione della protesta contribuisce a contemperare il diritto di sciopero con i diritti della persona.

1. 02. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma: « 2-bis. I servizi indispensabili non sono necessari quando vi sono altre aziende non coinvolte nella protesta, operanti nello stesso settore e che servono lo stesso bacino d'utenza.

1. 03. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 034. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 035. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 036. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 1 e 5 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 037. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 1 e 6 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 038. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 1 e 7 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 039. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è abrogato.

1. 027. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 040. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 041. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 2 e 5 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 042. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 2 e 6 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 043. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 2 e 7 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 044. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è abrogato.

1. 028. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 045. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 046. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 3 e 6 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 047. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 3 e 7 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 048. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è abrogato.

1. 029. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 049. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 4 e 6 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 050. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 4 e 7 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 051. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è abrogato.

1. 030. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è abrogato.

1. 031. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 052. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 053. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono abrogati.

1. 054. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è abrogato.

1. 032. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è abrogato.

1. 033. Boghetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è abrogato.

1. 055. Boghetto.

(A.C. 5857 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMIS- SIONE

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni

indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata, delle motivazioni e delle finalità dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4 ».

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-*bis* della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

*2. 3. Taborelli, Gazzara.

Sopprimerlo.

*2. 6. Boghetta.

Sopprimerlo.

*2. 130. Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Le prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*) della legge 12 giugno 1990, n. 146 devono rispettare i seguenti criteri:

a) tutela del trasporto dei pendolari;

b) tutela dei cittadini residenti nelle isole.

2. L'individuazione delle prestazioni indispensabili di cui agli articoli 3 e 10 deve tenere conto degli effetti del processo di liberalizzazione che determina un regime di concorrenza fra imprese tale da fornire agli utenti più collegamenti per la stessa destinazione.

3. Le norme dirette a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applicano ai soli lavoratori del settore dei trasporti le cui mansioni sono direttamente collegate all'erogazione dei servizi aventi effetti immediati sulla mobilità dell'utenza.

4. I servizi indispensabili non comprendono quelli relativi alla movimentazione delle merci salvo quanto previsto all'articolo 6.

5. L'intera procedura di indizione dello sciopero concorre a garantire l'utenza.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

*2. 7. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***2. 120.** Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: è inserito con il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« ART. 2-ter.

1. Nel caso in cui lo sciopero, di cui sia stato dato preavviso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sia revocato o rinviato ad altra data nelle dodici ore che precedono quella comunicata, al lavoratore che abbia dichiarato con le modalità prescritte da norme, regolamenti e contratti collettivi la propria intenzione di astenersi dal lavoro è trattenuto un terzo di quanto sarebbe stato trattenuto nel caso di effettiva astensione dal lavoro.

2. Gli importi trattenuti ai sensi del comma precedente sono versati dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ».

2. 147. Follini, Peretti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso.

2. 121. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: collettiva *con le seguenti:* di più di un lavoratore.

2. 8. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , a fini di protesta o di rivendicazione di categoria,

2. 9. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: di lavoratori autonomi *aggiungere le seguenti:* di lavoratori dipendenti,

2. 10. Boghetto Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: di lavoratori autonomi *aggiungere la seguente:* liberi.

2. 11. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: professionisti.

2. 12. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o piccoli imprenditori.

2. 13. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1,

2. 14. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1 *con le seguenti:* che infici l'efficienza dei servizi pubblici di cui all'articolo 1.

2. 15. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: che incida *aggiungere la seguente:* direttamente.

***2. 2.** Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: che incida aggiungere la seguente: direttamente.

***2. 180.** Gazzara.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: funzionalità con la seguente: continuità.

2. 16. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: funzionalità con la seguente: efficienza.

2. 17. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: funzionalità con la seguente: praticabilità.

2. 18. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: funzionalità con la seguente: funzionamento.

2. 19. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: erogazione delle prestazioni aggiungere la seguente: minime

2. 131. Malavenda

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

2. 122. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: promuove l'adozione con le seguenti: licenzia il testo adottato.

2. 93. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: promuove l'adozione con le seguenti: indice la licitazione del testo adottato.

2. 94. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: promuove l' con le seguenti: analizza le possibilità di.

2. 86. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: promuove l' con le seguenti: monitora la situazione al fine di giungere alla.

2. 87. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: promuove l' con le seguenti: compartecipa alla.

2. 88. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: promuove l' con le seguenti: sovrintende alla.

2. 89. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: promuove l' con le seguenti: coopera alla.

2. 90. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: promuove l' con le seguenti: dichiara la necessità della.

2. 91. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: promuove l' con le seguenti: concorre alla.

2. 92. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: sostiene.

2. 20. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: favorisce.

2. 21. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: stanzia fondi per.

2. 22. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: sviluppa.

2. 23. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: istituzionalizza.

2. 24. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: traccia le linee guida per.

2. 25. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: impone.

2. 26. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: ammette.

2. 27. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: avoca a sé il diritto di decidere.

2. 28. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: avvia.

2. 29. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: valuta l'ipotesi di.

2. 30. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: induce a realizzare.

2. 31. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: completa.

2. 32. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: certifica la necessità di.

2. 33. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: autorizza.

2. 34. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: stipula accordi con gli interessati per.

2. 35. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: valorizza.

2. 36. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: norma.

2. 37. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: decreta.

2. 38. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: decide.

2. 39. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: contratta con gli interessati.

2. 40. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: concilia.

2. 41. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: compendia.

2. 42. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: coadiuva alla.

2. 43. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: assicura.

2. 44. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: approva.

2. 45. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: recepisce.

2. 46. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: ordina.

2. 47. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: delibera.

2. 48. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: domanda.

2. 49. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: conviene.

2. 50. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: dà il proprio contributo per.

2. 51. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: integra con proprie iniziative.

2. 52. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: controlla.

2. 53. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: regolamenta.

2. 54. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: indirizza.

2. 55. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: accetta.

2. 56. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: consiglia.

2. 57. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: emette atto formale per la.

2. 59. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: intraprende.

2. 60. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: liquida.

2. 61. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: partecipa.

2. 62. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: programma.

2. 63. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: pianifica.

2. 64. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: codifica i termini per.

2. 65. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: garantisce.

2. 66. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: pone le basi normative per .

2. 67. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: pone le basi politiche per.

2. 68. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: costituisce.

2. 69. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: propone.

***2. 70.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: propone.

2. 132. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: ottimizza.

2. 71. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: organizza.

2. 72. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: negozia con gli interessati.

2. 73. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: mutua da altre realtà.

2. 74. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: coordina.

2. 75. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: concerta con le parti.

2. 76. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: comanda.

2. 78. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: combina.

2. 79. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: attua.

2. 80. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: transa.

2. 81. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: individua.

2. 82. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: sponsorizza.

2. 83. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con la seguente: supervisiona.

2. 84. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: lavora alla.

2. 85. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: adozione con la seguente: introduzione.

2. 95. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: adozione con la seguente: adottabilità.

2. 96. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: adozione con la seguente: scelta.

2. 97. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: adozione con la seguente: stesura.

2. 98. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: adozione con la seguente: integrazione.

2. 99. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: adozione con la seguente: redazione.

2. 100. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: adozione con la seguente: attuazione.

2. 101. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: adozione con la seguente: recepimento.

2. 102. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: adozione aggiungere la seguente: immediata.

2. 103. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate aggiungere le seguenti: o delle organizzazioni sindacali per i lavoratori dipendenti.

2. 104. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: realizzino aggiungere le seguenti: se approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati in assemblee o mediante referendum.

2. 135. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: realizzino aggiungere le seguenti: se approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati in assemblea.

2. 134. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: realizzino aggiungere le seguenti: se approvati dai lavoratori interessati in assemblea.

2. 133. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1 con le seguenti: i servizi minimi essenziali e indispensabili.

2. 136. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che tuttavia deve prevedere servizi indispensabili solo se effettivamente necessari, i quali comunque non devono superare il 10 per cento del servizio normalmente prestato.

2. 105. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che deve essere sottoposta all'approvazione vincolante dei lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali di base coordinate ai competenti livelli territoriali e/o nazionali.

2. 137. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che deve essere sottoposta all'approvazione vincolante dei lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali di base coordinate ai competenti livelli.

2. 138. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che deve essere sottoposta all'approvazione vincolante dei lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali aziendali.

2. 140. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che deve essere sottoposta all'approvazione vincolante dei lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni aziendali.

2. 139. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che deve

essere sottoposta all'approvazione vincolante dei lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali.

2. 144. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che deve essere sottoposta all'approvazione vincolante dei lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali di base.

2. 143. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che deve essere sottoposta all'approvazione vincolante dei lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni di base.

2. 141. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che deve essere sottoposta all'approvazione vincolante dei lavoratori interessati.

2. 142. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che deve essere sottoposta all'approvazione vincolante dei lavoratori.

2. 145. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che deve essere sottoposta all'approvazione dei lavoratori.

2. 146. Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: delle motivazioni e delle finalità con le seguenti: e delle motivazioni.

2. 176. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: e delle finalità.

2. 106. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 con le seguenti: le prestazioni indispensabili individuate ai sensi della presente legge.

2. 107. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime che debbono essere comprovatamente indispensabili.

2. 148. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime e necessariamente indispensabili.

2. 149. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime che siano indispensabili.

2. 150. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime e accertatamente indispensabili.

2. 151. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime assolutamente indispensabili.

2. 152. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime incontrovertibilmente indispensabili.

2. 153. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime obiettivamente indispensabili.

2. 154. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime oggettivamente indispensabili.

2. 155. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime che siano provatamente indispensabili.

2. 156. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime che siano rigorosamente indispensabili.

2. 157. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime rigorosamente indispensabili.

2. 158. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime provatamente indispensabili.

2. 159. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime riscontratamente indispensabili.

2. 160. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime onestamente indispensabili.

2. 161. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime e indispensabili.

2. 162. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: minime indispensabili.

2. 163. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 123. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2.

2. 108. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: i comportamenti con le seguenti: il rispetto dei suddetti codici di autoregolamentazione.

2. 109. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4.

2. 110. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: e adotta le sanzioni.

2. 164. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: adotta le sanzioni di cui all'articolo 4 con le seguenti: trasmette le proprie valutazioni all'autorità giudiziaria.

2. 1. Strambi.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: e adotta aggiungere la seguente: eventualmente.

2. 111. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: sanzioni con le seguenti: dovute raccomandazioni.

2. 165. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: sanzioni con le seguenti: raccomandazioni.

2. 166. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4.

2. 167. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 4 con le seguenti: ai sensi della presente legge.

2. 112. Boghetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole « per garantire le finalità di cui al comma

2 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti« per la predisposizione dei servizi alternativi »

2. 114. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole « del presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « nonché eventuali servizi alternativi nel caso in cui si rendessero necessari al fine di contemperare i diritti della presente legge ».

2. 113. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Sopprimere il comma 2.

***2. 115.** Boghetto.

Sopprimere il comma 2.

2. 124. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque anni.

2. 168. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due anni.

2. 169. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: undici mesi.

2. 170. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.

2. 171. Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: regolamentazione con le seguenti: proposta da sottoporre alle parti e vincolata all'approvazione dei lavoratori interessati.

2. 172. Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: regolamentazione con le seguenti: proposta da sottoporre alle parti e vincolata all'approvazione dei lavoratori.

2. 173. Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: regolamentazione con le seguenti: proposta da sottoporre alle parti.

2. 174. Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: regolamentazione con la seguente: proposta.

2. 175. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione dovrà comportare l'astensione dallo sciopero delle sole quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni indispensabili. Tali quote non potranno essere superiori ad un terzo dei lavoratori normalmente utilizzati nell'erogazione del servizio, fatta eccezione per quei servizi in cui detto limite non sia sufficiente a garantire il livello di funzionamento necessario all'erogazione delle prestazioni indispensabili. La regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione rimane in vigore per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora le parti ritengano non idonea al contemperamento dei diritti di cui all'articolo 1, comma 2, la regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale. Durante il periodo di vigenza della regolamentazione provvisoria, la Commissione, anche di propria iniziativa, convoca le

parti al fine di promuovere la definizione dell'accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle loro modalità di erogazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di persistente carenza di accordo valutato idoneo, la Commissione riformula la proposta di regolamentazione provvisoria.

2. 4. Alemanno.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente articolo:

« ART. 2-bis.

1. È fatto divieto alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi di trasporto di procedere in alcun modo alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con personale assunto a tale scopo, con personale di enti esterni all'amministrazione o impresa erogatrice o con personale interno alla medesima.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi non possono in alcun modo ricorrere al lavoro straordinario durante lo sciopero.

3. È fatto divieto alle amministrazioni e alle imprese erogatrici di inserire nei servizi indispensabili servizi diversi da quelli programmati.

4. Al fine di risarcire gli utenti dei disagi subiti, per astensioni superiori alle quattro ore, le tariffe vengono decurtate del 50 per cento per l'intero arco della giornata ».

2. 01. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

2. 02. Boghetto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

2. 03. Boghetto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

2. 04. Boghetto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

2. 05. Boghetto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

2. 07. Boghetto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

2. 06. Boghetto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

2. **08.** Boghetta.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

2. **09.** Boghetta.

(A.C. 5857 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « primo periodo » sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « per un periodo non inferiore ad un mese » fino a: « assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria. » sono sostituite dalle seguenti: « i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero di entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. ».

3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o l'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro ».

4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 3, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 3 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a ca-

rico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

3-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'estensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 12.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***3. 180.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. L'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è sostituito con il seguente:

« ART. 4.

1. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento delle amministrazioni o delle imprese erogatrici del servizio, queste sono tenute al pagamento di sanzioni. Nel caso di amministrazioni o imprese erogatrici del servizio che operano a livello nazionale la sanzione sarà pari alle spese necessarie

alla pubblicazione della valutazione negativa su tre quotidiani nazionali a grande tiratura in uno spazio pubblicitario di grandezza non inferiore a metà della pagina, e alla diffusione della valutazione negativa in uno spot pubblicitario della lunghezza di trenta secondi su tre reti televisive nazionali. Nel caso di amministrazioni o imprese erogatrici del servizio che operano a livello locale o regionale la sanzione sarà pari alle spese necessarie alla pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale in uno spazio pubblicitario di grandezza non inferiore a un ottavo di pagina e di uno spot pubblicitario della lunghezza di trenta secondi su una rete televisiva locale o regionale.

2. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di cui al comma 1 sono:

a) mancata o tardiva comunicazione all'utenza;

b) violazione delle norme previste dai codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10;

c) mancata partecipazione ai tentativi di composizione del conflitto di cui all'articolo 7;

d) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5;

e) violazione del comma 2 dell'articolo 12.

3. I dirigenti responsabili e i legali rappresentanti delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1, i quali adottino i comportamenti di cui al comma 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 3 per cento e non superiore al 10 per cento del loro reddito netto annuo, nonché alla sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sanzione amministrativa pecuniaria è applicata in modo progressivo.

4. I soggetti di cui al comma 3 che non osservino gli obblighi loro derivanti dagli accordi firmati con le organizzazioni sindacali o dai contratti collettivi, sono sog-

getti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al medesimo comma 3.

5. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento dei lavoratori che aderiscono ad uno sciopero, questi sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 150 mila. Tale sanzione è applicata in modo progressivo.

6. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di cui al comma 1 sono:

- a) non rispetto della durata dello sciopero indicata all'atto dell'indizione;
- b) rifiuto di fornire le prestazioni indispensabili stabilite nei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10.

7. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento dei soggetti organizzati che indicano e effettuano lo sciopero, questi sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 5 milioni. Tale sanzione è applicata in modo progressivo.

8. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di cui al comma 1 sono:

- a) non rispetto dei termini di preavviso di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 10;
- b) non rispetto della durata dello sciopero indicata all'atto dell'indizione;
- c) indizione di sciopero concomitante in violazione delle disposizioni dell'articolo 9;
- d) violazione dei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10.

9. Qualora i soggetti sanzionati in base a quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 della presente legge ritengano ingiustificate le sanzioni comminate dalla Commissione

di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, possono ricorrere al giudice del lavoro. Al ricorso è assegnata la procedura di urgenza.

10. I provvedimenti sanzionatori emanati e non ancora eseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati decaduti.

11. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13, al comma 1 dell'articolo 14 e al comma 1 dell'articolo 15 sono versate dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Boghetta.

Sopprimere i commi 1 e 2.

3. 14. Boghetta

Sopprimere i commi 1 e 3.

3. 15. Boghetta

Sopprimere i commi 1 e 4.

3. 16. Boghetta

Sopprimere il comma 1.

***3. 13. Boghetta, Giordano, Cangemi.**

Sopprimere il comma 1.

***3. 140. Malavenda.**

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 17. Boghetta.

Sopprimere i commi 2 e 4.

3. 18. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

***3. 19.** Boghetta, Giordano, Cangemi.

Sopprimere il comma 2.

***3. 181.** Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

3. 141. Malavenda

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: « per un periodo fino alla fine del comma con le seguenti: sono sospesi » fino a « assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria » sono sostituite dalle seguenti: « La Commissione di garanzia libera una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei promotori dello sciopero tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire cinquanta milioni. La sanzione viene applicata con ordinanza ingiunzione della direzione provinciale del lavoro - sezione ispettorato del lavoro ».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere il capoverso 3-bis.

3. 11. Prestigiacomo, Taborelli, Gazzara.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: « per un periodo fino a: ovvero di entrambi con le seguenti: »per la durata dell'azione stessa« fino a: »pubblici dipendenti.« sono sostituite dalle seguenti: »i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi.

3. 139. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole da: i permessi sindacali sino a: sul servizio pubblico.

3. 20. Boghetta.

Al comma 2, sopprimere la parola: retribuiti.

3. 185. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero i contributi sindacali sino alla fine del comma.

3. 186. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero i contributi sindacali sino alla fine del periodo.

3. 187. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero i contributi sindacali sino a: effetti dello sciopero.

3. 188. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero i contributi sindacali sino a: eventuale recidiva.

3. 189. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero i contributi sindacali sino a: gravità della violazione.

3. 190. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero i contributi sindacali sino a: consistenza associativa.

3. 191. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero i contributi sindacali sino a: lire 50.000.000.

3. 192. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero i contributi sindacali sino a: lire 5.000.000.

3. 193. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero i contributi sindacali sino a: astensione stessa.

3. 194. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero i contributi sindacali sino a: ovvero di entrambi.

3. 195. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione.

***3. 23.** Boghetta.

Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione.

***3. 196.** Malavenda.

Al comma 2, dopo le parole: trattenuti dalla retribuzione aggiungere le seguenti: permangono in ogni caso inalterati.

3. 184. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero di entrambi sino alla fine del comma.

3. 183. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero di entrambi.

3. 24. Boghetta.

Al comma 2, sopprimere le parole: per la durata dell'astensione stessa e.

3. 21. Boghetta.

Al comma 2, sopprimere le parole: e comunque per l'ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa.

3. 25. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 con le seguenti: 10.000.000 e non superiore a lire 12.000.000.

3. 46. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 con le seguenti: 100.000 e non superiore a lire 23.000.000.

3. 47. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 con le seguenti: 180.000 e non superiore a lire 30.898.000.

3. 48. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 con le seguenti: 500.000 e non superiore a lire 33.000.000.

3. 49. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 500.000 e non superiore a lire 45.000.000.

3. 50. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 1.000.000 e non superiore a lire 40.000.000.

3. 51. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 1.100.000 e non superiore a lire 43.000.000.

3. 52. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 1.500.000 e non superiore a lire 35.000.000.

3. 53. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 2.000.000 e non superiore a lire 40.000.000.

3. 54. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 2.347.890 e non superiore a lire 28.589.095.

3. 55. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 2.350.000 e non superiore a lire 27.000.000.

3. 56. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 2.500.000 e non superiore a lire 32.000.000.

3. 57. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 2.500.000 e non superiore a lire 35.000.000.

3. 58. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 2.700.000 e non superiore a lire 15.000.000.

3. 59. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 3.000.000 e non superiore a lire 25.000.000.

3. 60. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 3.200.000 e non superiore a lire 39.000.000.

3. 61. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 3.400.000 e non superiore a lire 37.000.000.

3. 62. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 3.567.000 e non superiore a lire 34.506.000.

3. 63. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 3.799.990 e non superiore a lire 15.000.000.

3. 64. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 3.850.000 e non superiore a lire 25.090.000.

3. 65. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 4.000.000 e non superiore a lire 30.000.000.

3. 66. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 4.123.000 e non superiore a lire 28.458.000.

3. 67. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 4.500.000 e non superiore a lire 25.048.000.

3. 68. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 *con le seguenti:* 4.500.000 e non superiore a lire 45.000.000.

3. 69. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 *con le seguenti:* 500.

3. 142. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 *con le seguenti:* 1.000.000.

3. 26. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 *con le seguenti:* 1.500.000.

3. 27. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 *con le seguenti:* 2.000.000.

3. 28. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 *con le seguenti:* 2.500.000.

3. 29. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 *con le seguenti:* 3.000.000.

3. 30. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 *con le seguenti:* 3.500.000.

3. 31. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 *con le seguenti:* 4.000.000.

3. 32. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000.000 *con le seguenti:* 4.500.000.

3. 33. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 50.000.000 *con le seguenti:* 100.000.000.

3. 251. Gazzara.

Al comma 2, sostituire le parole: 50.000.000 *con le seguenti:* 1.000.

3. 143. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 25.000.000.

3. 34. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 27.000.000.

3. 35. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 30.000.000.

3. 36. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 32.000.000.

3. 37. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 35.000.000.

3. 38. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 39.000.000.

3. 39. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 40.000.000.

3. 40. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 45.000.000.

3. 41. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 46.000.000.

3. 42. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 47.000.000.

3. 43. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 48.000.000.

3. 44. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole:
50.000.000 *con le seguenti:* 49.000.000.

3. 45. Boghetta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Le medesime *sino a:* del comportamento.

***3. 22.** Boghetta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Le medesime *sino a:* del comportamento.

***3. 144.** Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* due ore.

3. 197. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* un giorno.

3. 198. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* due giorni.

3. 199. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* una settimana.

3. 200. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* due settimane.

3. 201. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nei casi più gravi.

3. 5. Michielon, Paolo Colombo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente:

al comma 3, all'alinea sostituire le parole: il comma 3 con le seguenti: il comma 4.

al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: dopo il comma 3 con le seguenti: dopo il comma 4.

ai capoversi, sostituire, nella numerazione dei medesimi, la cifra: 3 con la seguente: 4.

3. 138. La Commissione.

Sopprimere i commi 3 e 4.

3. 70. Boghetta.

Sopprimere il comma 3.

***3. 71.** Boghetta, Giordano, Cangemi.

Sopprimere il comma 3.

***3. 145.** Malavenda.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il primo periodo.

3. 72. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , comma 1 fino a: agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6 con le seguenti: e che ne osservino le disposizioni previste.

3. 146. Malavenda.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 140.000.000 e non superiore a lire 150.000.000.

3. 78. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 93.799.990 e non superiore a lire 115.000.000.

3. 79. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 82.500.000 e non superiore a lire 135.000.000.

3. 80. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 71.000.000 e non superiore a lire 340.000.000.

3. 81. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 52.347.890 e non superiore a lire 128.589.095.

3. 82. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 52.000.000 e non superiore a lire 540.000.000.

3. 83. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 44.123.000 e non superiore a lire 428.458.000.

3. 84. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 41.500.000 e non superiore a lire 235.000.000.

3. 85. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 33.400.000 e non superiore a lire 637.000.000.

3. 86. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 26.500.000 e non superiore a lire 432.000.000.

3. 87. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 25.000.000 e non superiore a lire 145.000.000.

3. 88. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 23.200.000 e non superiore a lire 59.000.000.

3. 89. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 21.100.000 e non superiore a lire 643.000.000.

3. 90. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 13.850.000 e non superiore a lire 125.090.000.

3. 91. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 12.350.000 e non superiore a lire 47.099.000.

3. 92. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 10.000.000 e non superiore a lire 92.000.000.

3. 93. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 9.500.000 e non superiore a lire 525.048.000.

3. 94. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 133.000.000.

3. 95. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 123.000.000.

3. 96. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 2.700.000 e non superiore a lire 315.000.000.

3. 97. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 3.000.000 e non superiore a lire 425.000.000.

3. 98. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 3.567.000 e non superiore a lire 534.506.000.

3. 99. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 4.180.000 e non superiore a lire 930.898.000.

3. 100. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 con le seguenti: non inferiore a lire 4.500.000 e non superiore a lire 95.000.000.

3. 101. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 20.500.000.

3. 102. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 15.000.000.

3. 147. Malavenda.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 12.000.000.

3. 103. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 10.000.000.

3. 104. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 7.500.000.

3. 106. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 7.000.000.

3. 107. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 6.500.000.

3. 108. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 6.000.000.

3. 109. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 332.000.000.

3. 110. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 239.000.000.

3. 111. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 196.000.000.

3. 112. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 150.000.000.

3. 148. Malavenda.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 147.000.000.

3. 113. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 127.000.000.

3. 114. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 74.000.000.

3. 115. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 70.000.000.

3. 116. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 68.000.000.

3. 117. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 60.000.000.

3. 118. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 65.000.000.

3. 119. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 60.000.000.

3. 120. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 50.000.000 con le seguenti: 55.000.000.

3. 121. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o.

3. 76. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o l'aggravamento di conflitti e.

3. 77. Boghetta.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

***3. 73.** Boghetta.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

***3. 8.** Taborelli, Gazzara.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

***3. 149.** Malavenda.

Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: lavoratori autonomi.

3. 75. Boghetto.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

3. 74. Boghetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 3, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

3-bis. La Commissione di garanzia è tenuta ad irrogare e far applicare le sanzioni previste ai commi 2 e 3 entro tre mesi dall'accertamento della violazione, pena la decadenza della sanzione medesima.

3. 6. Michielon, Paolo Colombo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 3, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

3-bis. La Commissione di garanzia è tenuta ad irrogare e far applicare le sanzioni previste ai commi 2 e 3 entro tre mesi dall'avvenuta violazione, pena la decadenza della sanzione medesima.

3. 7. Michielon, Paolo Colombo.

Sopprimere il comma 4.

***3. 105.** Boghetto.

Sopprimere il comma 4.

***3. 150.** Malavenda.

Al comma 4, sopprimere i capoversi 3-bis e 3-ter.

3. 122. Boghetto.

Al comma 4, sopprimere i capoversi 3-bis e 3-quater.

3. 123. Boghetto.

Al comma 4, sopprimere i capoversi 3-bis e 3-quinquies.

3. 124. Boghetto.

Al comma 4, sopprimere i capoversi 3-bis e 3-sexies.

3. 126. Boghetto.

Al comma 4, sopprimere il capoverso 3-bis.

3. 127. Boghetto.

Al comma 4, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: la Commissione di garanzia aggiungere la seguente: non.

3. 159. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000 con le seguenti: 10.000.000 ad un massimo di lire 100.000.000.

3. 252. Gazzara.

Al comma 4, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 5.000.000 con la seguente: 500.

3. 165. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 50.000.000 con la seguente: 1.000.

3. 166. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.

3. 164. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: La sanzione aggiungere la seguente: non.

3. 162. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere i capoversi 3-ter e 3-quater.

3. 128. Boghetta.

Al comma 4, sopprimere i capoversi 3-ter e 3-quinquies.

3. 129. Boghetta.

Al comma 4, sopprimere i capoversi 3-ter e 3-sexies.

3. 130. Boghetta.

Al comma 4, sopprimere il capoverso 3-ter.

***3. 131.** Boghetta.

Al comma 4, sopprimere il capoverso 3-ter.

***3. 151.** Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-ter, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,

3. 152. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-ter, sostituire le parole da: sono raddoppiate nel massimo sino a: effettuata con le seguenti: sono dimezzate se l'astensione collettiva viene effettuata dopo essere stata discussa e decisa dalla maggioranza dei lavoratori interessati nelle assemblee sindacali.

3. 203. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-ter, sostituire le parole da: sono raddoppiate nel massimo sino a: effettuata con le seguenti: sono dimezzate se l'astensione collettiva viene effettuata dopo essere stata discussa e decisa dalla maggioranza dei lavoratori nelle assemblee sindacali.

3. 204. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-ter, sostituire le parole da: sono raddoppiate nel massimo sino a: effettuata con le seguenti: sono dimezzate se l'astensione collettiva viene effettuata dopo essere stata discussa e decisa dalla maggioranza dei lavoratori nelle assemblee.

3. 205. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-ter, sostituire le parole: sono raddoppiate nel massimo con le seguenti: sono dimezzate.

3. 207. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-ter, sostituire le parole: sono raddoppiate nel massimo con le seguenti: permangono inalterate.

3. 206. Malavenda.

Al comma 4 sopprimere i capoversi 3-quater e 3-quinquies.

3. 132. Boghetto.

Al comma 4 sopprimere i capoversi 3-quater e 3-sexies.

3. 133. Boghetto.

Al comma 4 sopprimere il capoverso 3-quater.

3. 134. Boghetto.

Al comma 4, capoverso 3-quater, primo periodo, dopo le parole: delle associazioni aggiungere le seguenti: e dei comitati.

3. 208. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere le parole: rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa.

3. 209. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere le parole: rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse.

3. 210. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere le parole: rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali.

3. 213. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere le parole: rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281.

3. 212. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, primo periodo, sostituire la parola: valutazione con la seguente: ricognizione.

3. 214. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere le parole: delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o.

3. 215. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire la parola: notificata con la seguente: comunicata.

3. 218. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire la parola: notificata con la seguente: inviata.

3. 219. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire la parola: notificata con la seguente: trasmessa.

3. 220. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: trenta mesi.

3. 221. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: trenta settimane.

3. 222. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sei mesi.

3. 160. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sessanta mesi.

3. 223. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sessanta settimane.

3. 224. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: dodici mesi.

3. 161. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trecentosessanta giorni.

3. 163. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sostituire le parole da: delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo fino a: la trasmette con le seguenti: trasmette all'autorità giudiziaria l'infrazione della normativa e l'invito all'irrogazione delle sanzioni dandone notificazione, ove necessario.

3. 4. Strambi.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sostituire la parola: delibera con la seguente: raccomanda.

3. 225. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sostituire la parola: delibera con la seguente: auspicata.

3. 226. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sostituire la parola: sanzioni con le seguenti: dovute raccomandazioni.

3. 227. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sostituire la parola: sanzioni con la seguente: richieste.

3. 228. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del presente articolo sino alla fine del comma.

3. 229. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del presente articolo sino a: ove necessario.

3. 230. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del presente articolo sino a: parti interessate.

3. 231. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del presente articolo sino a: trenta giorni successivi.

3. 232. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del presente articolo sino a: di garanzia.

3. 234. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del presente articolo sino a: eseguita.

3. 235. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-quater, terzo periodo, sopprimere le parole: ai sensi del presente articolo.

3. 236. Malavenda.

Al comma 4 sopprimere i capoversi 3-quinquies e 3-sexies.

3. 135. Boghetto.

Al comma 4 sopprimere il capoverso 3-quinquies.

3. 335. Boghetto.

Al comma 4, capoverso 3-quinquies, sopprimere le parole: per gli effetti di cui al comma 2.

3. 237. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere il capoverso 3-sexies.

***3. 9.** Prestigiacomo, Taborelli, Gazzara.

Al comma 4, sopprimere il capoverso 3-sexies.

***3. 136.** Boghetto.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire le parole: della delibera della Commissione di garanzia con le seguenti: della deliberazione dell'autorità giudiziaria.

3. 3. Strambi.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire le parole: non applichino con le seguenti: applichino.

3. 238. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire le parole: non forniscano con le seguenti: forniscano.

3. 239. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire le parole: sono soggetti con le seguenti: non sono soggetti.

3. 154. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire le parole: 400.000 a lire 1.000.000 con le seguenti: 1.000.000 a lire 2.000.000.

3. 253. Gazzara.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 4.

3. 155. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire la parola: 1.000.000 con la seguente: 10.

3. 156. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sopprimere le parole: per ogni giorno di ritardo ingiustificato.

3. 240. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire la parola: giorno con la seguente: mese.

3. 157. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire la parola: giorno con la seguente: settimana

3. 158. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, sopprimere il secondo periodo.

3. 167. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, secondo periodo sostituire le parole: viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto con le seguenti: deve tener conto.

3. 2. Strambi.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole da: e della eventuale recidiva sino alla fine del comma.

3. 241. Malavenda.

Al comma 4, capoverso 3-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole: e della eventuale recidiva.

3. 242. Malavenda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

3-septies. Per il settore trasporti, i servizi minimi indispensabili sono da distinguersi tra loro a seconda che si tratti di scioperi nazionali, regionali o locali. Per i primi, è assicurato il servizio solo per le fasce di pendolarismo; per i secondi, oltre alle fasce di pendolarismo, devono essere garantite le prestazioni previste negli attuali codici di autoregolamentazione.

3. 1. Strambi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

3. 137. Boghetta, Giordano, Cangemi.

(A.C. 5857 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Contro le determinazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***4. 4.** Malavenda.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente:

« ART. 21.

1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro ».

4. 2. La Commissione.

Aggiungere in fine le parole: con la procedura d'urgenza stabilita dall'ex articolo 700 del codice di procedura civile.

4. 5. Malavenda.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Stante i diritti costituzionali in oggetto, al ricorso è assegnata la procedura d'urgenza.

4. 3. Boghetta, Giordano, Cangemi.

(A.C. 5857 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

1. I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Malavenda.

(A.C. 5857 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

1. All'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

***6. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***6. 2.** Malavenda.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

6. 01. Boghetta.

(A.C. 5857 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

«ART. 7-bis – 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del respon-

sabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere *c), d), e) e h)*, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

*7. 1. Boghetta.

Sopprimerlo.

*7. 8. Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis.

1. È data facoltà alle associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, e ai comitati di utenti organizzati di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. Sono previste:

a) forme di protesta dell'utenza che prevedano il mancato pagamento di servizi

e prestazioni o altre infrazioni da parte degli aderenti alla protesta;

b) forme di protesta dell'utenza che prevedano l'interruzione del servizio.

2. Le iniziative di cui alla lettera *a)*, comma 1, non sono punibili con multe o sanzioni di alcun tipo purché i soggetti promotori di cui al comma 1 rispettino le indicazioni previste ai commi 4 e 5. Le iniziative di cui alla lettera *b)*, comma 1, devono essere indette dai soggetti indicati al medesimo comma 1 secondo le modalità previste ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1, il diritto di protesta dell'utenza è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avvalersi degli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1, devono provvedere a formulare opportuni codici di autoregolamentazione di esercizio della protesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali codici devono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata e delle diverse modalità della protesta.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione alle amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi, alle organizzazioni sindacali, al Ministro competente, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12, delle modalità e delle procedure utilizzate. Le forme di protesta di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 devono altresì essere pubblicizzate dai promotori, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i tempi e i modi di svolgimento. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le eventuali misure alternative e

le modalità nel corso di tutti i telegiornali e i giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.

6. I soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, e in relazione alla natura del servizio e alle esigenze della sicurezza, concordano, con le amministrazioni e con le imprese erogatrici dei servizi, nonché con il Ministro competente, le prestazioni indispensabili da assicurare. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a comunicare, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di protesta degli utenti di cui alla lettera b) del comma 1, e i relativi orari.

7. I soggetti promotori della protesta di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, e le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al presente articolo.

8. I codici di autoregolamentazione, le regole di condotta, nonché le determinazioni pattizie vengono comunicati tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 12 a cura delle parti interessate.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al settore dei trasporti ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, dopo le parole: Le associazioni aggiungere le seguenti: e i comitati rappresentativi.

7. 12. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, dopo le parole: Le associazioni aggiungere le seguenti: e i comitati.

7. 13. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, sopprimere le parole: riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281.

7. 14. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, dopo le parole: n. 281, aggiungere la seguente: non.

7. 10. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, sostituire le parole: in deroga con le seguenti: non in deroga.

7. 15. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, sopprimere le parole: a spese del responsabile.

7. 16. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, sostituire le parole: dei diritti degli utenti con le seguenti: dell'erogazione dei servizi minimi essenziali ed indispensabili.

7. 18. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, sopprimere la lettera a).

*7. 3. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, sopprimere la lettera a).

*7. 9. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, lettera a), dopo la parola: responsabili aggiungere le seguenti: ma mai nel caso di revoca dell'astensione da parte della maggioranza dei lavoratori interessati deliberata nelle assemblee sindacali.

7. 19. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, lettera a), sopprimere le parole da: e quando fino a: e h),

7. 4. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, lettera a), sostituire le parole: al diritto degli utenti di usufruire con cetezza dei servizi pubblici con le seguenti: all'erogazione dei servizi minimi essenziali e indispensabili.

7. 17. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, sopprimere la lettera b).

7. 5. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, lettera b) sopprimere le parole da: e da ciò fino alla fine della lettera.

7. 6. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: pregiudizio fino alla fine della lettera con le seguenti: grave pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo livelli di erogazione del servizio compatibili con l'applicazione delle misure previste dalla presente legge.

7. 7. Taborelli, Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. È data facoltà alle associazioni degli utenti e ai comitati degli utenti organizzati

di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. A tale fine sono previste:

a) forme di protesta dell'utenza che prevedono il mancato pagamento dei servizi e delle prestazioni;

b) forme di protesta dell'utenza che prevedono l'interruzione dei servizi.

3. I comitati si dotano di codici di autoregolamentazione. Tali codici sono valutati dalla Commissione di cui all'articolo 12.

7. 2. Boghetta, Giordano, Cangemi.

(A.C. 5857 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

«ART. 8. – 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'articolo 1, comma 2, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province

autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono, e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente vi si attiene, salvo che non sussistano gravi motivi. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che non sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.

3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione; alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi

di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.

4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

***8. 7** Boghetta.

Sopprimerlo.

***8. 32** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dei trasporti e della navigazione da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il presidente della regione o un assessore da lui delegato, negli altri casi, devono gestire direttamente i tentativi di composizione del conflitto. Al fine di verificare tutte le possibilità di composizione del conflitto le parti sono convocate presso il Ministero competente o presso la regione almeno cinque giorni prima del giorno dello sciopero.

2. Al fine di evitare gli effetti causati dall'annuncio di uno sciopero che non sarà effettuato l'autorità responsabile del tentativo di conciliazione deve tempestivamente dare notizia degli esiti degli incontri intercorsi e dell'eventuale raggiungimento di accordi tra le parti mediante adeguate forme di comunicazione. La revoca dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali deve essere comunicata nelle forme

adeguate almeno quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro. Gli organi di stampa, nazionali o locali, e la radio e la televisione pubblica sono tenuti a diffondere tempestivamente la notizia.

3. L'ordinanza di precettazione dello sciopero può essere emanata dalle autorità competenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, sentita la Commissione competente di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, solo in caso di mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

4. Qualora le parti ritengano ingiustificati i provvedimenti di cui al comma 3, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale. Al fine di pervenire ad una tempestiva risoluzione delle contestazioni, al ricorso viene assegnata la procedura d'urgenza.

**Testo alternativo del relatore di minoranza
on. Boghetto.**

Sopprimere il comma 1.

8. 25. Malavenda

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 1 e 2.

8. 8. Boghetto.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 1 e 3.

8. 9. Boghetto.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 1 e 4.

8. 10. Boghetto.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 1.

8. 11. Boghetto.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: ai diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* riguardante la sicurezza delle persone e degli impianti.

8. 12. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: ai diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* alla fornitura dei servizi essenziali.

8. 33. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: garantiti di cui all'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.

8. 24. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole da: comma 2, che potrebbe essere *fino a:* il tentativo non riesce *con le seguenti:* su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano gli enti o le aziende responsabili a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo.

8. 26. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sopprimere le parole: all'esercizio dello sciopero o.

8. 27. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, dopo le parole: su segnalazione della Commissione di garanzia aggiungere le seguenti: ovvero su segnalazione delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici di cui al comma 1.

8. 5. Taborelli, Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: il Presidente della Provincia.

8. 1. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: i presidenti delle regioni o con le seguenti: i presidenti delle regioni sia a statuto ordinario che.

8. 4. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sopprimere le parole: di Trento e Bolzano.

8. 2. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sopprimere le parole da: e se il tentativo non riesce sino alla fine del comma.

8. 34. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole « locale, emana » sono aggiunte le seguenti: « solo in caso di situazioni emergenziali inerenti la sicurezza, la tutela della vita o degli impianti ».

8. 13. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 2 e 3.

8. 14. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 2 e 4.

8. 15. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 2.

***8. 16.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 2.

***8. 29.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, sopprimere il primo periodo..

8. 28. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: L'ordinanza può disporre con le seguenti: L'ordinanza non può disporre.

8. 35. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: differimento dell'astensione collettiva ad altra data anche unificando astensioni collettive già proclamate con le seguenti: la sospensione dell'astensione collettiva per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di conciliazione.

8. 6. Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: può disporre il differimento aggiungere le seguenti: una sola volta per la medesima questione.

8. 3. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: collettiva

ad altra data *aggiungere le seguenti*: e comunque non oltre 15 giorni da quella prevista al fine di non distanziare il giorno della protesta dal periodo di insorgenza dei problemi alla base dell'azione sindacale.

8. 17. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche unificando astensioni collettive già proclamate.

8. 18. Boghetta, Giordano, Cangemi.

*Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: già proclamate *aggiungere le parole*: previo il consenso dei soggetti promotori dello sciopero,*

8. 19. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: la riduzione della sua durata ovvero.

***8. 20.** Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: la riduzione della sua durata ovvero.

***8. 36.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono.

8. 37. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dei soggetti che la proclamano.

8. 38. Malavenda.

*Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: livelli di funzionamento *aggiungere le seguenti*: minimo essenziale.*

8. 40. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: compatibili con la salvaguardia dei diritti sino alla fine del periodo.

8. 39. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ai predetti diritti con le seguenti: dei servizi minimi essenziali.

8. 41. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: vi si attiene fino alla fine del periodo, con le seguenti: ne tiene conto.

8. 60. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: ore con la seguente: giorni.

8. 42. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: dovranno con la seguente: potranno.

8. 43. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: dovranno con le seguenti: eventualmente potrebbero.

8. 44. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: dovranno con la seguente: potrebbero.

8. 45. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: dovranno essere osservati aggiungere le seguenti: o meno.

8. 46. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 3 e 4.

8. 21. Boghetto.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 3.

***8. 22.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 3.

***8. 30.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: mediante comunicazione da effettuare a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione.

8. 47. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: mediante comunicazione da effettuare a cura dell'autorità che l'ha emanata.

8. 48. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa.

8. 49. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro.

8. 50. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.

8. 51. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 4.

***8. 23.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 4.

***8. 31.** Malavenda.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

8. 01. Boghetto.

(A.C. 5857 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « dei prestatore di lavoro subordinato o autonomo » sono sostituite dalle seguenti: « dei singoli prestatore di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori ».

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000. » sono sostituite dalle seguenti: « da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimelerlo.

*9. 1. Boghetta.

Sopprimelerlo.

*9. 9. Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

**9. 2. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

**9. 4. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

*9. 3. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

*9. 7. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: 5.000.

9. 10. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: 10.000.

9. 11. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1.000.000 con le seguenti: 6.000.

9. 12. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1.000.000 con le seguenti: 11.000.

9. 13. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 8. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Le organizzazioni dei lavoratori.

9. 5. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

9. 6. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ricorso alla magistratura da parte delle organizzazioni collettive dei lavoratori blocca le sanzioni di cui alla presente legge.

9. 14. Malavenda.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. L'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

9. 01. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 06. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 07. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 08. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

9. 02. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 09. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 10. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

9. 03. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 011. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

9. 04. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

9. 05. Boghetta.

(A.C. 5857 – sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti: « La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle Amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spetta un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per l'anno 1999 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-

2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 78 milioni per l'anno 1999 e a lire 255 milioni a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 30 milioni per l'anno 1999 e a lire 168 milioni a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

***10. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***10. 20.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente periodo: « Non possono altresì fare parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o cariche amministrative ».

2. Dopo l'articolo 14 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza sulle decisioni adottate dalla

Commissione di cui all'articolo 12, tutti gli incontri tra i membri della Commissione stessa e di questa con le parti devono essere verbalizzati e resi pubblici ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Boghetta.

Sopprimere i commi 1 e 2.

10. 2. Boghetta.

Sopprimere i commi 1 e 3.

10. 3. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***10. 4.** Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***10. 11.** Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si avvale con le seguenti: può anche avvalersi.

10. 33. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si avvale con le seguenti: può avvalersi.

10. 21. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche con qualifica dirigenziale.

10. 22. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in posizione di comando o.

10. 23. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: adottando a tale fine i relativi provvedimenti.

10. 24. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: adottando a tale fine i relativi provvedimenti con le seguenti: tramite selezione pubblica.

10. 5. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: individua con la seguente: indica.

10. 25. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: deliberazione con la seguente: nota.

10. 26. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: deliberazione con la seguente: richiesta.

10. 27. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: i contingenti di con la seguente: il.

10. 28. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con le seguenti: una sola.

10. 12. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: due.

10. 29. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: tre.

10. 30. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quattro.

10. 31. Malavenda.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: in posizione di comando o fuori ruolo.

10. 32. Malavenda.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: a carico di queste ultime.

10. 34. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

10. 36. Malavenda.

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti.

10. 35. Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 3.

10. 6. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

***10. 7.** Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

***10. 13.** Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 108 milioni con le seguenti: 1 milione.

10. 37. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 108 milioni con le seguenti: 1 milione e cinquecentomila.

10. 38. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 108 milioni con le seguenti: 3 milioni.

10. 14. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: per l'anno 1999 ed a lire 423 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

10. 42. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 423 milioni con le seguenti: 1 milione.

10. 39. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 423 milioni con le seguenti: 1 milione e cinquecentomila.

10. 40. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 423 milioni con le seguenti: 3,5 milioni.

10. 15. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2005.

10. 16. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1999-2001 con le seguenti: 2005-2007.

10. 17. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: economica per l'anno1999 con le seguenti: economica per l'anno 2005.

10. 18. Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente periodo « Non possono altresì fare parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o di emanazione del Governo o cariche amministrative ».

10. 8. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Sopprimere il comma 3.

***10. 9.** Boghetto.

Sopprimere il comma 3.

***10. 19.** Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato con le seguenti: non è autorizzato.

10. 41. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In seguito alla approvazione della presente legge si procede al rinnovo della Commissione di garanzia.

10. 10. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. L'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 01. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 09. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 010. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 011. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 1 e 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 012. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 1 e 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 013. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 02. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 014. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 015. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 2 e 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 016. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 2 e 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 017. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 03. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 018. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis.*

1. I commi 3 e 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 019. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis.*

1. I commi 3 e 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 020. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis.*

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 05. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis.*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 021. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis.*

1. I commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 022. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis.*

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 06. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis.*

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 07. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis.*

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 023. Boghetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis.*

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 08. Boghetto.

(A.C. 5857 - sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.**

1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 – 1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il temperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo aver verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di temperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e

provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperimenti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;

d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita

delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità della legge e degli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;

e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;

f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;

g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accettare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;

h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti col-

lettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;

i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3-*quater*, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-*bis*, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4;

l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere *c) d), e), e h)*, e può richiedere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni deliberate dalla Commissione in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;

m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;

n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Ca-

mere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimere:

***11. 15.** Boghetta.

Sopprimere:

***11. 210.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. Le funzioni della Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per quanto concerne il settore dei trasporti sono le seguenti:

a) valutare la conformità alle norme indicate nella presente legge dei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10;

b) valutare la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi e individuali, e dalle amministrazioni o dalle imprese erogatrici del servizio nelle procedure di indizione, di comunicazione e di svolgimento degli scioperi ai sensi della presente legge;

c) formulare la regolamentazione provvisoria del diritto di sciopero nel settore se i codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10, non sono presentati entro i termini indicati al medesimo comma 2 del citato articolo 3 o non sono valutati conformi alle norme previste dalla pre-

sente legge. Al fine di pervenire ad una risoluzione definitiva tale regolamentazione resta in vigore per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale i rappresentanti dei lavoratori presentano una proposta sostitutiva alla Commissione. La proposta di regolamentazione transitoria della Commissione ha carattere definitivo solo se confermata dalla maggioranza dei lavoratori della categoria che si esprimono attraverso un *referendum* entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) diffidare le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi che, adottando comportamenti in violazione di accordi o di contratti collettivi, determinino o facilitino l'insorgenza di conflitti;

e) trasmettere ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) valuta il rispetto delle procedure di cui all'articolo 2-bis».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***11. 16.** Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***11. 211.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

11. 212. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a), c) ed e).

11. 213. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a), e) e n).

11. 214. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e b).

***11. 17.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e b).

***11. 215.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e c).

****11. 18.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e c).

****11. 216.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e d).

11. 19. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e e).

11. 20. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e f).

11. 21. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e g).

11. 22. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e h).

11. 23. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e i).

11. 24. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e l).

11. 25. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e m).

11. 26. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e n).

***11. 27.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e n).

***11. 217.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

****11. 28.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

****11. 153.** Malavenda

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il primo periodo:

11. 29. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: certifica.

11. 30. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: controlla.

11. 31. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: garantisce.

11. 32. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: decreta.

11. 33. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: individua.

11. 34. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: analizza.

11. 35. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: propone.

11. 36. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: ordina.

11. 37. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: approva.

11. 38. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo la parola: valuta aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionalmente rappresentative ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

11. 155. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: anche di propria iniziativa

***11. 39.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: anche di propria iniziativa

***11. 154.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria iniziativa con le seguenti: su richiesta dei coordinamenti interaziendali delle organizzazioni sindacali di base ed elettive dei lavoratori interessati ai vari livelli.

11. 250. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria iniziativa con le seguenti: su richiesta dei coordinamenti interaziendali delle organizzazioni sindacali di base dei lavoratori interessati ai vari livelli.

11. 251. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria ini-

ziativa *con le seguenti*: su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati ai vari livelli.

11. 252. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria iniziativa *con le seguenti*: su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

11. 254. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria iniziativa *con le seguenti*: su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

11. 255. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria iniziativa *con le seguenti*: su richiesta delle organizzazioni sindacali.

11. 256. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni *con le seguenti*: i comitati elettori di base rappresentativi.

11. 257. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni *con le seguenti*: i comitati di base rappresentativi.

11. 258. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni *con le seguenti*: i comitati di base ed elettori.

11. 260. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni *con le seguenti*: i comitati di base.

11. 261. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni *con le seguenti*: i comitati.

11. 262. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

11. 259. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: dell'elenco fino alla fine della lettera *con le seguenti*: dell'albo di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili e delle misure sugli intervalli minimi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo idonee a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifiche motivazioni, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo aver verificato, anche mediante apposite audizioni da svolgersi entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti

interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera.

11. 10. Prestigiacomo, Taborelli, Gazzara.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime.

11. 263. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime e provatamente essenziali e.

11. 264. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime e assolutamente essenziali e.

11. 265. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime e onestamente essenziali e.

11. 266. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime provatamente.

11. 267. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime.

11. 268. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: prestazioni indispensabili aggiungere le seguenti: che non possono superare il 10 per cento del servizio normalmente erogato e le due fasce di non più di tre ore nel settore dei trasporti

11. 40. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: prestazioni indispensabili aggiungere le seguenti: ai fini della sicurezza dei lavoratori, degli utenti e della salvaguardia impiantistica.

11. 269. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: prestazioni indispensabili aggiungere le seguenti: ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

11. 270. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: prestazioni indispensabili aggiungere le seguenti: ai fini della sicurezza dei lavoratori.

11. 271. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: delle procedure di raffreddamento sino a: comma 2 dell'articolo 2.

11. 272. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: delle procedure di raffreddamento.

11. 41. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e conciliazione.

11. 42. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

11. 43. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: sulla base di specifica motivazione.

11. 44. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: motivazione con la seguente: intuizione.

11. 273. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: procedure e misure.

11. 45. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

***11. 46.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

***11. 156.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), secondo periodo, sostituire sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quindici mesi.

11. 277. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: centoventi giorni.

11. 274. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), secondo periodo, sostituire sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quindici settimane.

11. 278. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), secondo periodo, sostituire sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: cinquanta-sei giorni.

11. 275. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), secondo periodo, sostituire sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: ventotto giorni.

11. 276. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

***11. 47.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

***11. 157.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: venti mesi.

11. 281. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: venti settimane.

11. 282. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: centoventi giorni.

11. 279. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: due giorni.

11. 48. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sei giorni.

11. 49. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: nove giorni.

11. 50. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

11. 280. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: dodici giorni.

11. 51. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sedici giorni.

11. 52. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: diciotto giorni.

11. 53. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: un accordo aggiungere la seguente: non.

11. 158. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: provvisoria regolamentazione aggiungere le seguenti: da sottoporre ai lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali e vincolata alla loro eventuale approvazione formalmente espressa col referendum.

11. 283. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: provvisoria regolamentazione aggiungere le seguenti: da sottoporre ai lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali e vincolata alla loro approvazione formalmente espressa col referendum.

11. 284. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: provvisoria regolamentazione aggiungere le seguenti: da sottoporre ai lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali.

11. 285. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: provvisoria regolamentazione aggiungere le seguenti: da sottoporre ai lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni.

11. 286. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole da: procedure di raffreddamento sino alla fine del periodo.

11. 287. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il quarto periodo.

***11. 54.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il quarto periodo.

***11. 159.** Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11. 350
DELLA COMMISSIONE.

Sostituire l'emendamento 11. 350 con il seguente: La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione e della valutazione degli accordi, dei codici di regolamentazione delle organizzazioni sindacali e delle norme di altri soggetti che indicano gli scioperi, atteso che le prestazioni indispensabili devono tenere conto delle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, agisce in conformità al seguente criterio:

a) le quote necessarie di personale non possono essere superiori ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l'erogazione del servizio nell'orario interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche di sicurezza.

Tale criterio non è applicato qualora i servizi indispensabili siano assicurati per fasce che tuttavia non possono superare le sei ore giornalieri. Nel caso di collegamenti con isole minori o di servizi erogati solo per fasce orarie, la quota dei servizi indispensabili non può eccedere il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti non interessate dalla protesta. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono

essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alle sole necessità di garantire i livelli di funzionamento inerenti la sicurezza.

0. 11. 350. 11. Boghetto.

All'emendamento 11. 350, sopprimere il primo periodo.

0. 11. 350. 4. Boghetto.

All'emendamento 11. 350, primo periodo, sostituire le parole: dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale *con le seguenti:* dalle organizzazioni sindacali definite nell'articolo 11-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I lavoratori hanno diritto di costituire nelle unità produttive o amministrative di imprese o enti privati e pubblici o pubbliche amministrazioni una rappresentanza unitaria eletta su base proporzionale. Il voto è segreto e tutti i lavoratori godono dell'elettorato attivo e passivo.

2. L'iniziativa della elezione della rappresentanza unitaria può essere assunta da una delle associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero da una delle associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali applicati nella unità produttiva o amministrativa, ovvero da comitati di lavoratori ai quali aderiscano almeno il 5 per cento degli addetti. L'elezione non ha effetto se esprimono voti validi meno della metà degli aventi diritto.

3. Le modalità di elezione sono stabilite mediante appositi protocolli stipulati tra le associazioni sindacali di cui al comma 2 del presente articolo. I regolamenti contenuti nei protocolli debbono garantire l'equilibrata presenza dei sessi nella rappresentanza e debbono prevedere che, ai

fini dell'equilibrata rappresentanza dei lavoratori con specifiche professionalità, o di altre minoranze, siano costituiti appositi collegi elettorali.

4. I rappresentanti del personale proclamati eletti dal comitato elettorale restano in carica tre anni senza possibilità di proroga e possono essere rieletti. Essi hanno diritto, oltre che alle garanzie di cui agli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a permessi retribuiti nella misura minima di dieci ore mensili; i permessi spettanti ai rappresentanti eletti di una medesima lista possono essere da loro utilizzati in modo cumulativo. L'elezione della nuova rappresentanza unitaria è indetta dalla rappresentanza uscente, o, in mancanza, da uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. La presentazione, da parte di una delle associazioni sindacali di cui al comma 2 del presente articolo, della lista dei candidati, comporta, in mancanza di espressa dichiarazione contraria dell'associazione presentatrice, l'attribuzione ai rappresentanti eventualmente eletti di tutti i diritti e le prerogative contrattuali spettanti alla rappresentanza associativa, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Salvo diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi possono essere eletti:

a) nelle unità produttive ed amministrative fino a 50 addetti: 4 rappresentanti;

b) nelle unità produttive ed amministrative fino a 200 addetti: 6 rappresentanti;

c) nelle unità produttive da 200 a 3.000 addetti: 6 rappresentanti per ogni 300 o frazione di 300 addetti;

d) nelle unità produttive ed amministrative con più di 3.000 addetti: in aggiunta ai rappresentanti di cui alla lettera c), 6 rappresentanti per ogni 500 addetti, o frazione di 500 oltre il livello occupazionale dei 3.000 addetti.

7. Il numero dei rappresentanti eleggibili è aumentato almeno del 10 per cento,

con eventuale arrotondamento per eccesso, nelle unità produttive nelle quali siano occupati lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, purché in percentuale non inferiore al 5 per cento dell'insieme dei dipendenti, e comunque nella consistenza minima di cinque unità lavorative, riservandosi, in tal caso, il suddetto incremento di seggi alla elezione, in apposito collegio, dei rappresentanti dei quadri.

8. I rappresentanti eletti costituiscono la rappresentanza unitaria che assume ogni decisione di sua competenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La rappresentanza unitaria stabilisce entro trenta giorni dalla sua istituzione il regolamento di funzionamento. Una volta costituita, la rappresentanza non può essere sciolta fino alla scadenza del termine triennale, se non per dimissioni di almeno il 50 per cento dei componenti, o quando lo richieda almeno la metà più uno dei lavoratori occupati nell'unità produttiva o amministrativa.

9. Nei gruppi di imprese articolate in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie elette nelle unità produttive. Modalità di designazione e competenze di tali organismi di coordinamento sono stabiliti mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze unitarie interessate. Le medesime disposizioni si applicano alle imprese e gruppi di imprese che operano in più Paesi della Unione europea.

10. Restano salvi gli accordi sindacali che disciplinano il diritto alla elezione di organismi unitari di rappresentanza, in conformità del presente articolo, prevedendo equivalenti garanzie di esigibilità ed universalità del suo esercizio e di democraticità dell'elezione.

0. 11. 350. 12. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, primo periodo, sostituire le parole: dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con le se-

guenti: dalle organizzazioni sindacali costituite nelle unità produttive o amministrative di imprese o enti privati e pubblici attraverso l'elezione su base proporzionale di una rappresentanza unitaria. Il voto è segreto e tutti i lavoratori godono dell'elettorato attivo e passivo. L'iniziativa dell'elezione della rappresentanza unitaria può essere assunta da una delle associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero da una delle associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali applicati nella unità produttiva o amministrativa, ovvero da comitati di lavoratori ai quali aderiscono almeno il 5 per cento degli addetti. Salvo diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi possono essere eletti:

- a) nelle unità produttive ed amministrative fino a 50 addetti: 4 rappresentanti;
- b) nelle unità produttive ed amministrative fino a 200 addetti: 6 rappresentanti;
- c) nelle unità produttive da 200 a 3.000 addetti: 6 rappresentanti per ogni 300 o frazione di 300 addetti;
- d) nelle unità produttive ed amministrative con più di 3.000 addetti: in aggiunta ai rappresentanti di cui alla lettera c), 6 rappresentanti per ogni 500 addetti, o frazione di 500 oltre il livello occupazionale dei 3.000 addetti.

Le modalità di elezione sono stabilite mediante apposita legge da approvare contestualmente alla presente. A tutti i soggetti così individuati è dato potere di indire scioperi.

0. 11. 350. 13. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, primo periodo, sostituire le parole: dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale *con le seguenti:* dalle organizzazioni sindacali costituite nelle unità produttive o amministrative di imprese o enti privati e pubblici

attraverso l'elezione su base proporzionale di una rappresentanza unitaria. Il voto è segreto e tutti i lavoratori godono dell'elettorato attivo e passivo. L'iniziativa dell'elezione della rappresentanza unitaria può essere assunta da una delle associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero da una delle associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali applicati nella unità produttiva o amministrativa, ovvero da comitati di lavoratori ai quali aderiscono almeno il 5 per cento degli addetti. Salvo diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi possono essere eletti:

- a) nelle unità produttive ed amministrative fino a 50 addetti: 4 rappresentanti;
- b) nelle unità produttive ed amministrative fino a 200 addetti: 6 rappresentanti;
- c) nelle unità produttive da 200 a 3.000 addetti: 6 rappresentanti per ogni 300 o frazione di 300 addetti;
- d) nelle unità produttive ed amministrative con più di 3.000 addetti: in aggiunta ai rappresentanti di cui alla lettera c), 6 rappresentanti per ogni 500 addetti, o frazione di 500 oltre il livello occupazionale dei 3.000 addetti.

Le modalità di elezione sono stabilite mediante apposita legge.

0. 11. 350. 14. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In via transitoria nei settori sottoposti alla presente legge sono rappresentative le organizzazioni sindacali che abbiano tra i loro iscritti, debitamente certificati, il 5 per cento dei lavoratori dell'area contrattuale interessata, o che abbiano realizzato il 5 per cento dei voti nelle elezioni di rappresentate unitarie nelle unità produttive, imprese pubbliche e private. Le elezioni avvengono su base proporzionale e a scrutinio segreto.

0. 11. 350. 1. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge sulla rappresentanza da approvare in seguito al risultato del referendum sull'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

0. 11. 350. 10. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sopprimere le parole: Nella provvisoria regolamentazione.,.

0. 11. 350. 3. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sopprimere le parole: ; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e.

0. 11. 350. 2. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sopprimere le parole: essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e.

0. 11. 350. 6. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sostituire le parole: essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e *con le seguenti:* nei servizi erogati esclusivamente in fasce limitate o collegamenti con isole minori, i servizi possono raggiungere la misura non eccedente il 50 per cento e devono.

0. 11. 350. 16. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sostituire le parole: eccedente mediamente *con la seguente:* eccedente.

0. 11. 350. 8. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sostituire le parole: non superiori mediamente *con le seguenti:* non superiori.

0. 11. 350. 9. Boghetta.

Le parole: a un terzo del personale sono così sostituite: alla metà del personale.

0. 11. 350. 20. Gazzara.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, dopo le parole: erogazione del servizio aggiungere *le seguenti:* nel tempo interessato dallo sciopero.

0. 11. 350. 5. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, quarto periodo, dopo le parole: fasce orarie di erogazione dei servizi aggiungere *le seguenti:* nel tempo necessario al rinnovo dei contratti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli accordi vanno rivisti alla luce delle presenti norme.

0. 11. 350. 15. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Al fine di una omogenea applicazione della presente legge i sindacati che non abbiano sottoscritto gli accordi di cui al quinto periodo possono chiedere di valutare il proprio codice di autoregolamentazione secondo le norme previste per la regolamentazione provvisoria.

0. 11. 350. 17. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Tali norme sono utilizzate per la valutazione da parte della Commissione degli accordi ritenuti non idonei e per i codici di autoregolamentazione dei sindacati che non hanno sottoscritto alcun accordo.

0. 11. 350. 7. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Tali norme sono utilizzate per la valutazione da parte della Commissione dei codici di autoregolamentazione dei sindacati che non abbiano sottoscritto accordi.

0. 11. 350. 18. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Nel caso che organismi sindacali avanzino ricorso contro accordi già sottoscritti o disdicono i medesimi, la Commissione emana una regolamentazione provvisoria.

0. 11. 350. 19. Boghetta.

Infine aggiungere il seguente periodo:

I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione.

0. 11. 350. 21. Governo.

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo il quarto periodo aggiungere i seguenti: La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tener conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale

normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese correnti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1.

11. 350. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il quinto periodo.

11. 55. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), quinto periodo, sostituire le parole: trasmesse con la seguente: inviate.

11. 288. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: i quali le archiviano.

11. 57. Boghetta, Giordano, Cangemi

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso le delibere risultino tali da poter arrecare grave pregiudizio al diritto di sciopero ed ai diritti della persona, i Presidenti delle Camere le rinviano alla Commissione di cui all'articolo 12 per la riformulazione.

11. 58. Boghetta, Giordano, Cangemi

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

11. 218. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b), d) e f).

11. 219. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b), d) e n).

11. 220. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e c).

11. 59. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e d).

***11. 60.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e d).

***11. 221.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e e).

11. 61. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e f).

11. 62. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e g).

11. 63. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e h).

11. 64. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e i).

11. 65. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e l).

11. 66. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e m).

11. 67. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e n).

11. 68. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

***11. 69.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

***11. 160.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere il primo periodo.

11. 70. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con la seguente: approva.

11. 71. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con la seguente: assicura.

11. 72. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con le seguenti: integra con.

11. 73. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con le seguenti: contribuisce con.

11. 74. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con le seguenti: sostiene con.

11. 75. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con la seguente: consiglia.

11. 76. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con la seguente: indirizza.

11. 77. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con le seguenti: valorizza con.

11. 78. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con la seguente: suggerisce.

11. 79. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con la seguente: sviluppa.

11. 80. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con le seguenti: sovrintende con.

11. 81. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: giudizio con la seguente: parere.

11. 161. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: giudizio con la seguente: pensiero.

11. 289. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: giudizio con le seguenti: punto di vista.

11. 290. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: giudizio con la seguente: ragionamento.

11. 291. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: o di propria iniziativa.

11. 162. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

11. 82. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: un lodo con le seguenti: una raccomandazione.

11. 292. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: un lodo con le seguenti: un'opinione.

11. 293. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: un lodo con le seguenti: un ragionamento.

11. 294. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: un lodo con le seguenti: un punto di vista.

11. 295. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: un lodo con le seguenti: un pensiero.

11. 296. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: un lodo con le seguenti: un invito.

11. 297. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: un lodo con le seguenti: un auspicio.

11. 298. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: un lodo con le seguenti: una riflessione.

11. 299. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: rispettive organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: eletive e di base dei lavoratori interessati.

11. 300. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: rispettive organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: eletive e di base dei lavoratori.

11. 301. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: rispettive organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: eletive dei lavoratori.

11. 302. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: rispettive organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: dei lavoratori.

11. 303. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) redige e tiene aggiornato l'elenco dei lavoratori autonomi, delle professioni o delle attività e dei servizi le cui prestazioni sono considerati servizi pubblici essenziali.

11. 4. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e) e g).

11. 222. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c), h) e m).

11. 223. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c), h) e n).

11. 224. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e d).

***11. 83.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e d).

***11. 225.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e e).

****11. 84.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e e).

****11. 226.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e f).

11. 85. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e g).

11. 86. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e h).

11. 87. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e i).

11. 88. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e l).

11. 89. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e m).

11. 90. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere c) e n).

11. 91. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

***11. 92.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

***11. 163.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: può assumere con le seguenti: può contribuire.

11. 93. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: può assumere con le seguenti: può negoziare.

11. 94. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: può assumere con le seguenti: può completare.

11. 95. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: può assumere con le seguenti: può richiedere.

11. 96. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: può assumere con le seguenti: può individuare.

11. 97. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: può assumere con le seguenti: può garantire.

11. 98. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: o convocare le parti in apposite audizioni

11. 99. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire la parola: convocare con la seguente: invitare.

11. 304. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire la parola: verificare con la seguente: conoscere.

11. 305. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire la parola: verificare con la seguente: capire.

11. 306. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire la parola: verificare con la seguente: apprendere.

11. 307. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire la parola: verificare con le seguenti: rendersi conto.

11. 308. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera c), dopo le parole: di rilievo nazionale aggiungere la seguente: non.

11. 164. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole da: può invitare fino alla fine della lettera con le seguenti: dispone il

differimento dell'astensione per consentire un ulteriore tentativo di mediazione; in caso di esito negativo, lo sciopero può essere nuovamente proclamato nel rispetto dei termini di preavviso e delle altre misure previste dalla presente legge.

***11. 5.** Gazzara.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole da: può invitare fino alla fine della lettera con le seguenti: dispone il differimento dell'astensione per consentire un ulteriore tentativo di mediazione; in caso di esito negativo, lo sciopero può essere nuovamente proclamato nel rispetto dei termini di preavviso e delle altre misure previste dalla presente legge.

***11. 12.** Lombardi.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: con apposita delibera.

11. 312. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: senza alcun vincolo da parte dei soggetti interessati.

11. 309. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d), f) e h).

11. 227. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d), f) e m).

11. 228. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d), g) e i).

11. 229. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d) e e).

11. 100. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d) e f).

***11. 101.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d) e f).

***11. 230.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d) e g).

11. 102. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d) e h).

11. 103. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d) e i).

11. 104. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d) e l).

11. 105. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d) e m).

11. 106. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere d) e n).

11. 107. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).

***11. 108.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).

***11. 165.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere le parole da: indica immediatamente fino a: all'estensione collettiva, e.

11. 166. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: indica immediatamente ai con le seguenti: concorda immediatamente con i.

11. 109. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: indica immediatamente ai con le seguenti: concorda immediatamente con i.

11. 110. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire la parola: indica con la seguente: propone.

11. 111. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere la parola: immediatamente.

11. 310. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: eventuali aggiungere la seguente suposte.

11. 311. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere le parole da: e può invitare fino alla fine della lettera.

11. 112. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo le parole: all'astensione collettiva, e aggiungere la seguente: non.

11. 167. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: apposita delibera con le seguenti: apposito parere non vincolante.

11. 168. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: delibera aggiungere la seguente: non vincolante.

11. 169. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere le parole da: in conformità della legge sino alla fine della lettera.

11. 313. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere le parole: differendo l'astensione dal lavoro ad altra data.

11. 1. Strambi.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: differendo l'astensione dal lavoro ad altra data con le seguenti: disponendo la revoca dell'astensione dal lavoro illegittima.

***11. 6.** Gazzara, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: differendo l'astensione dal lavoro ad altra data con le seguenti: disponendo la revoca dell'astensione dal lavoro illegittima.

***11. 13.** Lombardi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e), g) e i).

11. 232. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e), h) e m).

11. 231. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e) e f).

***11. 113.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e) e f).

***11. 233.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e) e g).

****11. 114.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e) e g).

****11. 234.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e) e h).

11. 115. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e) e i).

11. 116. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e) e l).

11. 117. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e) e m).

11. 118. Boghetto.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 MARZO 2000 — N. 693

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere e) e n).

11. 119. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

***11. 120.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

***11. 170.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera e), sostituire la parola: rileva con le seguenti: non rileva.

11. 171. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera e), sostituire le parole: invitare i con le seguenti: suggerire ai.

11. 172. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera e), sostituire le parole: differire l'astensione collettiva ad altra data con le seguenti: revocare l'astensione dal lavoro illegittima.

***11. 7.** Gazzara.

Al comma 1, capoverso, lettera e), sostituire le parole: differire l'astensione collettiva ad altra data con le seguenti: revocare l'astensione dal lavoro illegittima.

***11. 14.** Lombardi.

Al comma 1, capoverso, lettera e) sopprimere le parole: ad altra data.

11. 314. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere f), h) e l).

11. 235. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere f), l) e n).

11. 236. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere f) e g).

11. 121. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere f) e h).

***11. 122.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere f) e h).

***11. 237.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere f) e i).

11. 123. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere f) e l).

11. 124. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere f) e m).

11. 125. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere f) e n).

11. 126. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f).

***11. 127.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f).

***11. 173.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera f), sostituire le parole da: nelle quali fino a: comma 1 con le seguenti: di disservizio da cui può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1.

11. 174. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera f), sostituire le parole da: nelle quali fino a: astensione collettiva con le seguenti: di disservizio da cui.

11. 175. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera f), sostituire la parola: formula con la seguente: auspica.

11. 315. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera f), sopprimere le parole da: in ordine sino alla fine della lettera.

11. 316. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere g), i), l) e m).

11. 238. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere g), i), e m).

11. 239. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere g) e h).

***11. 128.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere g), e h).

***11. 240.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere g) e i).

****11. 129.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere g) e i).

****11. 241.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere g) e l).

11. 130. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere g) e m).

11. 131. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere g) e n).

11. 132. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).

***11. 133.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).

***11. 176.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi con le seguenti: dai soggetti promotori dello sciopero.

11. 134. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sopprimere le parole da: circa l'applicazione fino a: i rinvii di scioperi proclamati.

11. 177. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole da: circa l'applicazione fino a: articolo 2, comma 6, con le seguenti: circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati.

11. 11. Prestigiacomo, Taborelli, Gazzara.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: l'applicazione con le seguenti: l'eventuale applicazione.

11. 317. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sopprimere le parole: delibere sulle.

11. 3. Strambi.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire la parola: delibere con la seguente: raccomandazioni.

11. 318. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire la parola: delibere con la seguente: inviti.

11. 319. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: sulle sanzioni con la seguente: sulla sanzionabilità.

11. 320. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire la parola: conflitto con la seguente: disservizio.

11. 180. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: della controversia con le seguenti: che causano disservizi.

11. 178. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire la parola: accertare con la seguente: capire.

11. 322. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire la parola: accertare con la seguente: considerare.

11. 323. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire la parola: accertare con la seguente: accertarne.

11. 179. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sopprimere le parole: dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6,.

11. 181. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, con le seguenti: e tutelare.

11. 182. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), dopo la parola: utenti aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.

11. 324. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sopprimere le parole da: può acquisire fino alla fine della lettera.

11. 183. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: può acquisire *con le seguenti:* può eventualmente acquisire.

11. 321. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* trenta mesi.

11. 329. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* trecentosessanta giorni.

11. 325. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* trenta settimane.

11. 330. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

11. 326. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

11. 327. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

11. 328. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sopprimere le parole da: analitici *sino alla fine della lettera.*

11. 331. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera g), sopprimere la parola: analitici.

11. 332. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere h), l) e m).

11. 242. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere h) e i).

11. 135. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere h) e l).

***11. 136.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere h), e l).

***11. 242.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere h) e m).

11. 137. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere h) e n).

11. 138. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera h).

***11. 139.** Boghetto, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera h).

***11. 184.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera h), dopo la parola: procedure aggiungere le seguenti: di raffreddamento.

11. 8. Taborelli, Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 1, capoverso, lettera h), sopprimere le parole: o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso.

11. 9. Taborelli, Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 1, capoverso, lettera h), sostituire le parole: di conflitti in corso con le seguenti: dei disservizi.

11. 185. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere i), m) e n).

11. 244. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere i) e l).

***11. 140.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere i) e l).

***11. 245.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere i) e m).

****11. 141.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere i) e m).

****11. 246.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere i) e n).

11. 142. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera i).

***11. 143.** Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera i).

***11. 186.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera i), sopprimere le parole da: delle procedure fino a: del conflitto.

11. 187. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera i), sopprimere le parole: delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento.

11. 333. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera i), sostituire le parole da: delle procedure fino alla fine della lettera con le seguenti: delibera le adeguate sanzioni.

11. 189. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera i), sostituire le parole da: delle procedure fino alla fine della lettera con le seguenti: delibera le sanzioni.

11. 188. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera i), sopprimere le parole: considerate anche le cause di insorgenza del conflitto.

11. 144. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, lettera i), sostituire le parole: delibera le sanzioni previste

dall'articolo 4 *con le seguenti*: trasmette il proprio parere all'autorità giudiziaria.

11. 2. Strambi.

Al comma 1, capoverso, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: escluse le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

11. 190. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

11. 152. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, lettera i), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Presso la Commissione è istituito un osservatorio ove i soggetti promotori di astensioni collettive dal lavoro possono verificare, al fine di evitare la concomitanza, la situazione inherente la proclamazione degli scioperi. Non possono essere indetti scioperi qualora ai vari livelli, nazionali, regionali o territoriali, non sia rispettato un distanziamento di almeno 48 ore nel medesimo settore.

11. 145. Boghetto, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere l) e m).

11. 146. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere l) e n).

***11. 147.** Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere l) e n).

***11. 247.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera l).

****11. 243.** Boghetto, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera l).

****11. 191.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera l), primo periodo, sopprimere le parole: con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c), d), e) e h).

11. 192. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera l), primo periodo, sopprimere le parole da: e può richiedere *sino alla fine del periodo*.

11. 193. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera l), secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché gli *sino alla fine della lettera*.

11. 194. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere m) e n).

11. 149. Boghetto.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere m) e n).

11. 248. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera m).

***11. 150.** Boghetto, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera m).

***11. 195.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), sopprimere le parole: o di propria iniziativa.

11. 198. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), sopprimere le parole: dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali.

11. 196. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), sopprimere le parole: dai soggetti collettivi ed individuali.

11. 199. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), sopprimere le parole: alle norme di autoregolamentazione o.

11. 197. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), dopo la parola: autoregolamentazione aggiungere le seguenti: espressamente validate dal consenso dei lavoratori.

11. 335. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), dopo la parola: autoregolamentazione aggiungere le seguenti: espressamente validate dal voto dei lavoratori.

11. 336. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), dopo la parola: autoregolamentazione aggiungere le seguenti: espressamente validate dai lavoratori.

11. 337. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), dopo la parola: autoregolamentazione aggiungere le seguenti: accettate dai lavoratori.

11. 338. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), sostituire le parole: sulle prestazioni indispensabili con le seguenti: sulla qualità delle prestazioni e dei servizi forniti.

11. 200. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), dopo le parole: sulle prestazioni aggiungere le seguenti: minime e assolutamente.

11. 339. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), dopo le parole: sulle prestazioni aggiungere le seguenti: minime provatamente.

11. 340. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), dopo le parole: sulle prestazioni aggiungere la seguente: minime.

11. 341. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ai fini della sicurezza dei lavoratori, degli utenti e della salvaguardia impiantistica.

11. 342. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

11. 343. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ai fini della sicurezza dei lavoratori.

11. 344. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera n).

***11. 151.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera n).

***11. 201.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera n), sopprimere le parole: e le pronounce.

11. 202. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera n), sostituire la parola: pronounce con la seguente: denunce.

11. 203. Malavenda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato

11. 01. Boghetta.